



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VAS**

\* \* \*

**Parere n. 31 del 14/01/2022**

<b>Programma:</b>	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Aggiornamento del Programma di Misure della Strategia Marina</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p><b>ID_VIP: 7527</b></p>
<b>Autorità Proponente:</b>	<p><i>MITE - Direzione Generale per il Mare e le Coste</i></p>
<b>Autorità Procedente:</b>	<p><i>MITE - Direzione Generale per il Mare e le Coste</i></p>

## **La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

### **Sottocommissione VAS**

**RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

**RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:**

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
  - l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
  - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
    - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
      - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
      - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene*

*necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*

- *il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.”*

*il comma 3-bis secondo cui “L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.”*

- *L’art. 12, recante “Verifica di assoggettabilità” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente” e il comma 4 (come modificato dall’art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui “L’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18”.*
- *L’Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12”;*
- *il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;*
- *il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all’art. 18;*
- *il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;*
- *la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- *la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- *le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”, novembre 2001;*

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano" MIBACT-2018;
- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Parigi, 2001) ratificata con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno");

#### **RICHIAMATI i seguenti riferimenti di livello unionale e nazionale:**

- La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE (di seguito MSFD) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- Il D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 che attua la MSFD;
- COM(2021) 240 final del 17.5.2021, "*Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE - Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile*";
- Commissione europea, Direzione Generale per la Ricerca e l'Innovazione, *EU missions: restore our oceans and waters: concrete solutions for our greatest challenges*, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/44423>;
- La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS (Delibera 108/2017 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica);
- La Strategia Nazionale sulla Biodiversità (SNB) - area di lavoro 7 "Ambiente marino";

#### **RICHIAMATI, inoltre, i seguenti riferimenti:**

- La **Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** del 23 luglio 2014 *che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*, stabilisce che nell'ambito della politica marittima integrata per l'UE, il cui pilastro ambientale è costituito dalla citata dir. 2008/56/CE, si intende favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione

che interessano i mari e le regioni costiere con un approccio ecosistemico integrato, coordinato e transfrontaliero.

Nella pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali ed ambientali, al fine di sostenere uno sviluppo ed una crescita sostenibile, **applicando un approccio ecosistemico e promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività ed usi del mare (settori energetici del mare, tutela dell'ambiente, resilienza all'impatto del cambiamento climatico, turismo sostenibile ed estrazione sostenibile delle materie prime).**

La Direttiva prevede che i piani di gestione dello spazio marittimo sono stabiliti quanto più rapidamente possibile e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2021. Purtroppo il Governo italiano è in ritardo e non sono ancora disponibili i piani di gestione cui poter fare riferimento per assicurare un efficace coordinamento tra pianificazione settoriale (PiTESAI) e integrata (pianificazione dello spazio marittimo).**

- Il **Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016**, *Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*, che ribadisce quanto indicato dalla dir. 2014/89/UE, in merito agli obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, applicando l'**approccio ecosistemico** al fine di promuovere e garantire la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi dello spazio marittimo tenendo conto della peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività ed usi del mare attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonché delle risorse naturali.
- Il **DPCM 1° dicembre 2017**, Approvazione delle Linee Guida contenenti gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimi, definisce le linee guida contenenti gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, predisposte dal Dipartimento delle Politiche europee e trasmesse (con nota prot. 8285 del 26 luglio 2017) all'allora MIT, con parere favorevole della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale e della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

I Piani di gestione dello spazio marittimo mirano a sviluppare le diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e rafforzando lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, ad assicurare una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici *offshore*, anche in considerazione della recente strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili *offshore*, e ad istituire zone marine protette e ad agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas.

L'inquadramento metodologico della pianificazione dello spazio marittimo parte da un **approccio ecosistemico** e si articola su due livelli: i) *strategico*, rappresentato dall'opportuna integrazione ed applicazione dei metodi e degli obiettivi declinati all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (dir. 2008/56/CE); ii) *funzionale*, costituito dall'applicazione dello strumento operativo della VAS che, peraltro, sarà oggetto di consultazione tra Paesi direttamente o indirettamente interessati all'impatto del piano.

## **PRESO ATTO**

- della recente decisione, assunta nel 22° Convegno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Barcellona ad Antalya il 9 dicembre 2021, di predisporre e presentare congiuntamente alla 78° Conferenza IMO-MEPC, programmata per l'anno 2022, la proposta per la designazione dell'intero mare Mediterraneo quale Area Mex SOx ECA, ai sensi della Convenzione MARPOL 1997- Annesso VI, perchè entri in vigore l'1 gennaio 2025;

## **DATO ATTO che in relazione al principio DNSH “do no significant harm”**

- il **Regolamento (Ue) 2020/852** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d'azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;
- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il **principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”)**. Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche” sostenendo “attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vista inoltre la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non nuocere in modo significativo”.

## **DATO ATTO che**

- il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo è l'Autorità Competente per la VAS;
- la Direzione Generale per il Mare e le Coste del MITE (d'ora innanzi Autorità Proponente) in data 19/10/2021 con nota prot. MATTM/112721 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D. lgs 152/2006 sull' “*Aggiornamento del Programma di Misure della Strategia Marina*” (d'ora innanzi Programma);
- la suddetta nota è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/112734 in data 19/10/2021;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/114093 in data 21/10/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/5184 in data 21/10/2021 ha trasmesso per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e comunicato:
  - ✓ il proprio “*accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)*”;

- ✓ la richiesta “*all’Autorità Proponente di notificare ai SCA l’avvio della consultazione sul Rapporto preliminare*”;
  - ✓ che “*la consultazione sul Rapporto preliminare avrà una durata pari a 30 giorni a partire dalla data di notifica ai SCA da parte dell’Autorità Proponente*”;
  - ✓ l’avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- con medesima nota prot. MATTM/114093 in data 21/10/2021 la Direzione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
  - con nota prot. MATTM/114343 del 21/10/2021, acquisita al prot. CTVA/5200 del 22/10/2021, l’Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale;
  - con nota prot. MATTM/115741 in data 26/10/2021, acquisita al prot. CTVA/5248 del 26/10/2021, la Divisione ha comunicato alle Direzioni Generali del MITE l’avvio dell’istruttoria di Verifica di assoggettabilità a VAS del Rapporto Preliminare e chiesto di *acquisire le titolate osservazioni per le proprie competenze specifiche*;

## VISTE

- le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGRESS	Data
1	Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma	MATTM-2021-0137148 CTVA/5911	07/12/2021
2	Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma	MATTM-2021-0138263 CTVA/5957	10/12/2021
3	Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza	MATTM-2021-0119582	03/11/2021
4	Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino	MATTM-2021-0120284	04/11/2021
5	Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso	MATTM-2021-0121793	08/11/2021
6	Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo	MATTM/2021/0122133	09/11/2021
7	Ministero della Cultura Parco Archeologico di Ercolano	MATTM-2021-0121911	09/11/2021
8	Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza	MATTM-2021-0121946	09/11/2021
9	Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio delle Marche	MATTM-2021-0122014	09/11/2021

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
10	Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna	MATTM-2021-0124260	09/11/2021
11	Ministero della Cultura - Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto	MATTM-2021-0124009	12/11/2021
12	Ministero della Cultura Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania - Cusio - Ossola e Vercelli	MATTM-2021-0124216	12/11/2021
13	Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MATTM-2021-0129259	22/11/2021
14	Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed IS - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Catania	MATTM-2021-0124170	12/11/2021
15	Regione Liguria - Dipartimento ambiente e protezione civile	MATTM-2021-0127474 CTVA/5618	18/11/2021
16	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente	MATTM-2021-0129605	22/11/2021
17	Regione Veneto - Giunta Regionale	MATTM-2021-0130331	23/11/2021
18	Ente Area Marina Protetta Isole Ciclopi	MATTM-2021-0129232	22/11/2021
19	Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM-2021-0117154	28/10/2021

### **PRESO ATTO che**

- L'Aggiornamento del programma di Misure della Strategia Marina, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 190/2010, persegue il conseguimento e/o mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES) definito ai sensi dell'art. 9, del D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 di recepimento della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (2008/56/CE) (MSFD), mediante un percorso delineato dai traguardi ambientali ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo.
- Nel corso del primo I ciclo della Strategia Marina (2012-2018), a seguito dell'adozione della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) mediante DM 17 ottobre 2014, si è approvato il Programma di Misure ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 con il DPCM del 10 ottobre 2017 (G.U. del 27 ottobre 2017) recante "Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino. (17A07943) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2017)";
- il citato Programma relativo al primo ciclo della Strategia Marina non è stato sottoposto a VAS;
- nel 2018 ha avuto inizio il II ciclo attuativo della Strategia Marina (2018-2024), che prevede la revisione e l'eventuale aggiornamento delle diverse fasi previste dal D.lgs. 190/2010, anche sulla base delle nuove disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione del 17 maggio 2017, che modifica l'allegato III della Direttiva Quadro 2008/56/CE, e nella Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente Decisione 2010/477/UE che definisce "i



criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”.

- In data 15 febbraio 2019 con il decreto del Ministro n. 36 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 69 del 22 marzo 2019) il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione della prima fase del II ciclo di azioni da porre in essere, ha predisposto e adottato l’aggiornamento del Buono Stato Ambientale-GES e dei Target ambientali di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 190/2010.
- Il processo di aggiornamento e revisione del Programma di Misure prevede molteplici fasi, di seguito elencate:
  - 1. rilevazione dello stato di attuazione delle misure attualmente contenute nel DPCM del 10.10.2017;
  - 2. *gap analysis*;
  - 3. individuazione di possibili misure nuove (tipologia 2a e 2b) da inserire nel Programma;
  - 4. analisi socio-economica delle nuove misure individuate;
  - 5. finalizzazione della proposta di Aggiornamento del Programma da sottoporre al Comitato Tecnico;
  - 6. avvio della Consultazione Pubblica relativa all’aggiornamento, come previsto dall’art. 16 del D.lgs. 190/2010;
  - 7. definitiva approvazione dell’aggiornamento da parte del Comitato Tecnico;
  - 8. aggiornamento del DPCM e comunicazione alla Commissione Europea mediante apposito *reporting*.

#### **CONSIDERATO che**

- la documentazione acquisita a seguito dell’attivazione della fase di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS dell’*Aggiornamento del Programma di Misure Strategia Marina* consiste in:
  - “*Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto preliminare (D. Lgs. 152/2006 Articolo 13 c. 1)*”;
  - “*Verso un nuovo Programma di Misure per la Strategia Marina: i risultati della Gap Analysis ver. 2.0 – settembre 2021*”;

#### **CONSIDERATO che**

- A seguito di preliminari attività di collaborazione tra il Proponente e l’Autorità Competente, il Proponente ha presentato integrazioni al Rapporto Preliminare contenute in un documento dal titolo:
  - “*Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. Rapporto preliminare (D. Lgs. 152/2006 Articolo 13 c. 1)*”;
- Che tale Rapporto Preliminare (RP) aggiornato contiene, rispetto a quello trasmesso con l’istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, informazioni aggiuntive, in particolare relative allo stato di implementazione del Processo di aggiornamento del Programma (par. 2.2.1), con un richiamo alla valutazione dello stato dell’ambiente marino, effettuata nel 2018, distinta per Descrittori, e una sintetica stima degli effetti ambientali attesi dalla attuazione delle nuove misure di tipo 2.a e 2.b previste, nonché alcune modifiche delle misure stesse rispetto alla versione di RP precedente;

- Che, più precisamente, tale RP è articolato come segue:
  - Nel primo capitolo si riporta un sintetico inquadramento dell'aggiornamento del Programma e della procedura di VAS.
  - Il secondo capitolo è così articolato:
    - par. 2.1:
      - inquadramento normativo relativo all'aggiornamento del Programma;
      - contesto comunitario (*reporting* e classificazione delle misure);
      - descrizione delle misure contenute nel Programma approvato con DPCM 10 ottobre 2017;
      - richiamo all'Interim Report trasmesso in data 25-11-2019 alla Commissione Europea per la comunicazione dello stato di aggiornamento del Programma;
    - par. 2.2:
      - inquadramento generale dello stato di implementazione del processo di Aggiornamento del Programma comprensivo di un quadro riassuntivo (presente anche nella *Gap Analysis*) in cui, per ogni Descrittore, sono specificate le necessità di ulteriori e nuove misure;
      - sintesi della valutazione svolta nel 2018 sullo stato dell'ambiente marino, declinata per gli 11 Descrittori;
      - elenco di nuove misure (24) con relativa descrizione, Descrittori a cui sono riferite e una sintetica stima degli effetti ambientali attesi;
  - Il terzo capitolo contiene i riferimenti bibliografici.
  - Che tale RP integrato è riportato in allegato al presente parere.

#### **PREMESSO CHE**

- Il corretto riferimento normativo per la verifica di assoggettabilità a VAS è l'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e non l'art. 13, comma 1 riportato in copertina del RP e nel Capitolo 1, pagina 4 dello stesso documento.

#### **PREMESSO inoltre che**

- il presente parere riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'Aggiornamento del Programma di Misure della Strategia Marina che ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs. 152/2006 art. 6 comma 3) quale "*modifiche minori*" dei piani e dei programmi di cui all'art.6, comma 2 del medesimo decreto;
- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D. Lgs. n.152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute.

#### **TENUTO CONTO che**

- Gli 11 descrittori in funzione dei quali sono individuate le nuove misure dell'Aggiornamento del Programma, sono fissati dalla Direttiva Strategia Marina, MSFD 2008/56/CE, Allegato I (Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico); esso sono inoltre

indicati nella Decisione (UE) 2017/848 della Commissione Europea del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione (<http://www.strategiamarina.isprambiente.it/descrittori>).

## TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
- che tali osservazioni sono state espresse sulla prima versione di RP, priva delle integrazioni fornite dal Proponente tra cui una sintetica valutazione delle nuove misure proposte;
- che di tali osservazioni si richiama, in particolare, quanto segue:

### **1. Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V (prot. MATTM-2021-0137148 del 07/12/2021)**

L'osservazione tiene conto dei seguenti pareri fatti pervenire dalle Soprintendenze, alcuni dei quali trasmessi anche al MITE:

- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Nota del Parco archeologico di Ercolano;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Nota dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana della regione Sicilia, del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, del Servizio Tutela;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;
- Nota della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
- Nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

il Servizio V del MIC condivide quanto osservato da varie Soprintendenze circa l'opportunità di **sottoporre a VAS il Programma**; ciò soprattutto a causa dello scarso livello di approfondimento del Programma, che non consente una chiara individuazione degli interventi che possono avere potenziali impatti significativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale, ricordando peraltro che il Programma per il quale si chiede l'aggiornamento non è stato sottoposto a VAS; occorre una implementazione della documentazione con "elaborati cartografici delle aree tutelate ai sensi della parte seconda o terza del D. Lgs 52/2004 (anche zone SIC o ZPS) oltre alla presentazione di tavole del Piano territoriale Paesaggistico regionale interessate dagli interventi e le interdizioni emesse dalle Capitanerie di Porto"; le misure devono essere approfondite e articolate tenendo conto degli aspetti di tutela paesaggistica e del patrimonio culturale;

criticità sono individuate rispetto alle seguenti misure, considerate potenzialmente suscettibili di generare impatti, più o meno consistenti, sulle componenti ambientali, con particolare riguardo al sistema paesaggio:

- **Misura 19.** Misura inerente il *sewage* nei porti turistici;
- **Misura 22 (Misura 21 nel RP integrato).** Valutazione di strumenti per la riduzione dei rifiuti da sorgenti fluviali anche attraverso l'utilizzo di prototipi sostenibili sperimentali per la loro intercettazione;
- si ritiene che la **Misura 4** (Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione rivolte a diportisti e centri immersione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti, con particolare riferimento all'impatto ambientale derivante dal turismo nautico (ancoraggi) sulle praterie di fanerogame marine (*Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*)) possa provocare "impatti significativi anche in aree archeologiche sommerse" e pertanto si richiede una integrazione della documentazione con uno "*studio archeologico-topografico*" riferito alle "*aree oggetto di progettazione*";

si chiede di approfondire i Descrittori n. 6 "Integrità del fondale marino" e n. 7 "Alterazioni delle condizioni idrografiche";

si chiede di individuare diversi scenari alternativi e svolgere valutazioni riferite a parziali attuazioni del Programma "anche in relazione alle misure relative alla regolamentazione per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini e per le operazioni di dragaggio";

si ritiene che i descrittori non contemplino "l'ambito delle interazioni tra la componente ambientale e la componente dei beni culturali sommersi, laddove invece tali componenti risultano fortemente interconnesse" come peraltro evidenziato dalla letteratura scientifica e dagli strumenti giuridici internazionali tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS, Montego Bay, 1982) e la Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Parigi, 2001); si richiede quindi l'integrazione di un Descrittore specifico e di conseguenti nuove misure relative;

si raccomanda di inserire il riferimento normativo alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con la Legge 57/2009 e il D.Lgs. 50/2016 in particolare art. 25 “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e più in generale il D.LGS 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

## **2. Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V (prot. MATTM-2021-0138263 del 10/12/2021)**

L’osservazione tiene conto del contributo fornito dal Servizio II del MIC, espresso sulla base delle osservazioni trasmesse dalle Soprintendenze già elencate al precedente punto 1 delle osservazioni; a tal proposito, si riportano, a seguire, le osservazioni non già riportate nel precedente punto 1:

- Oltre alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, alle aree UNESCO, alle aree indicate nelle “*varie cartografie regionali*” ovvero tutelate nell’ambito degli strumenti urbanistici locali, si rimanda alla consultazione delle banche dati delle singole Soprintendenze, del sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia e alla mappatura prodotta dal MIC (con link riportati nella nota di osservazioni);
- si ritiene necessario “*effettuare un censimento dei siti archeologici subacquei*”, “*effettuando eventualmente ricognizioni subacquee da parte di archeologi...*” per integrare alla documentazione attualmente disponibile uno “*studio archeologico-topografico...*” che costituirebbe uno strumento conoscitivo “*importante e necessario in riferimento all’Adriatico*” dove “*il quadro conoscitivo dell’archeologica subacquea non è né semplice né chiaro...*”;
- si ritiene che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure di archeologia preventiva “*per cui sarà necessario procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016...*”;
- si conclude con la richiesta di **assoggettamento a VAS del dell’Aggiornamento del Programma.**

## **13. Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. MATTM-2021-0129259 del 22/11/2021)**

L’AdB evidenzia la corrispondenza tra gli obiettivi della Direttiva quadro 2008/56/CE (MSFD) con la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (WFD) così come evidenziato nel RP ..... *è stabilita, a livello indicativo e generale, una corrispondenza tra le Tipologie Chiave di Misure (KTM) della WFD e la loro rilevanza per la MSFD. Ciò al fine di rendere i programmi di misure della WFD e della MSFD coerenti e sinergici*”;

pertanto, l’AdB fornisce le misure (KTM) sinergiche per la MSFD presenti nei PGA 2015-2021 afferenti il distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale;

L’AdB evidenzia peraltro che con la programmazione 2021-2027 il nuovo PGA è redatto tenendo conto della diversa conformazione del distretto idrografico;

tale piano *“prevede interventi per la rimozione delle plastiche sottili e non, dai corsi d’acqua, prima del loro arrivo al mare, anche se le plastiche non compaiono ad oggi tra gli elementi monitorati nella direttiva acque. Tali interventi paiono fin da ora coerenti con la nuova misura 22 (D10) individuata nell’”*Aggiornamento Programma di Misure Strategia Marina”;

l’AdB richiama inoltre il nuovo Piano di Gestione Rischio Alluvioni e il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” che *“costituirà l’unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione dei vigenti PAP”*.

**14. Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed IS - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali – Catania (prot. n. MATTM-2021-0124170 del 12/11/2021)**

Il Programma non deve essere sottoposto a VAS perché la sua attuazione non produce impatti significativi sul Paesaggio e sul patrimonio Culturale.

**15. Regione Liguria - Dipartimento ambiente e protezione civile (prot. n. MATTM-2021-0127474 del 18/11/2021)**

Sono forniti alcuni spunti di riflessione rispetto a valutazioni già svolte nell’ambito del Comitato Tecnico:

- nella valutazione di nuovi sistemi di trattamento per abbattere nuovi inquinanti ed in particolare le microplastiche veicolate agli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, mantenere l’azione, come già impostato nella misura, a livello di impianti pilota sperimentali;
- ai fini di una eventuale implementazione su scala più ampia dei suddetti sistemi l’azione pilota e sperimentale di cui sopra è fondamentale per effettuare una puntuale ed accurata valutazione della sostenibilità sia economica che realizzativa (in particolare in termini di maggiori spazi necessari). La valutazione economica dovrà prioritariamente considerare il rapporto costi/benefici rispetto agli obiettivi di qualità ambientale.

**16. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente (prot. n. MATTM-2021-0129605 del 22/11/2021)**

Si valuta che aggiornamento al Programma possa introdurre dei nuovi aspetti rilevanti, anche in seguito al necessario approfondimento di alcuni importanti descrittori ambientali (tra cui D1 Biodiversità, D2 specie non indigene, D3 Pesca, D4 reti trofiche, D6 integrità del Fondo marino, D10 Rifiuti marini, D11 Rumore sottomarino) ai fini di eliminare i gap conoscitivi attuali e proporre delle misure sufficienti per la sostenibilità del Programma, da condividere e in grado di superare le criticità attuali.

Si evidenzia l'importanza dal punto di vista naturalistico della zona dell'alto Adriatico, ricca di affioramenti rocciosi (Trezze) che sono fondamentali sui fondali monotoni, in quanto *hot-spot* di biodiversità.

Si chiede quindi di approfondire gli aspetti relativi all'incidenza del Programma sui Siti di Rete Natura 2000 regionali, approfondendo i possibili effetti delle misure introdotte anche su ulteriori zone di pregio ambientale quali le Riserve marine. Si chiede di valutare opportunamente anche i possibili effetti dell'aggiornamento del Programma sulla geodiversità costiera e sottomarina del Friuli Venezia Giulia che presenta molti geositi marini.

Per questi motivi la Regione Friuli Venezia Giulia **chiede l'assoggettamento a VAS** dell'Aggiornamento del Programma, suggerendo, inoltre, che le nuove misure proposte vengano approfondite e condivise all'interno di una consultazione pubblica di VAS.

#### **17. Regione Veneto - Giunta Regionale (prot. n. MATTM-2021-0130331 del 23/11/2021)**

L'osservazione si focalizza sul *Descrittore 1 – Biodiversità* accogliendo con favore la prosecuzione delle attività di monitoraggio, il loro affinamento e l'introduzione di nuove attività. A tal proposito, *“si ritiene opportuna la valutazione della possibilità di inserire nell'elenco delle possibili nuove misure uno specifico riferimento e le relative azioni di previsione per l'istituzione di una “Rete di spiaggiamento delle tartarughe marine Caretta caretta”, in analogia con quanto indicato nelle misure esistenti per la “Rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini” (MADIT-M012)”*.

#### **18. Ente Area Marina Protetta Isole Ciclopi (prot. n. MATTM-2021-0129232 del 22/11/2021)**

Relativamente alla Misura 1 (per il descrittore D1) *“Incremento della superficie delle aree protette della rete Natura 2000”* attraverso l'aumento delle Aree Marine Protette, valutata attraverso il descrittore MADIT-M004 della *GAP Analysis*, è opportuno che sia introdotta tra le misure già contemplate l'opportunità di ampliamento della dimensione spaziale delle AMP che presentino una ridotta superficie, per raggiungere una dimensione critica ottimale per il raggiungimento degli scopi di protezione degli habitat e di protezione delle specie;

Relativamente alle misure di protezione delle specie target e degli habitat target attraverso le Aree Marine Protette valutata attraverso il descrittore MADIT-M003 della *GAP Analysis*, sarebbe utile prevedere l'utilizzo di altri strumenti di protezione spaziale, quali le ZTB per costituire corridoi ecologici tra le AMP e/o le aree Natura 2000 marine e costiere adiacenti.

#### **19. Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (prot. n. MATTM-2021-0117154 del 28/10/2021)**

Non sono presentate osservazioni o suggerimenti.

Le osservazioni presentate dalle Soprintendenze, essendo state assorbite dalle osservazioni presentate dai Servizi II e V del MIC, richiamati in precedenza, non vengono qui sintetizzate.

## RILEVATO E CONSIDERATO CHE

### **Relativamente alle Osservazioni e ai Pareri pervenuti dagli SCA**

- In tutto, sono pervenute 19 osservazioni; di queste, 10 sono state presentate da Soprintendenze e risultano assorbite nelle due osservazioni fatte pervenire dai Servizi II e V del MIC che peraltro tengono conto anche di ulteriori osservazioni presentate da Soprintendenze e non direttamente pervenute alla Divisione;
- nel presente parere, pertanto, si è tenuto conto di complessive 9 osservazioni tra cui le due del MIC che ricomprendono tutte quelle presentate dalle Soprintendenze;
- delle 9 osservazioni esaminate, tre (le due del MIC e quella presentata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) concludono con la richiesta di assoggettamento a VAS;
- tutte le altre, invece, esprimono richieste di approfondimento oppure forniscono contributi alla definizione del Programma senza esprimere indicazione in tema di assoggettabilità oppure concludendo esplicitamente per il non assoggettamento;
- con le osservazioni presentate dal Servizio V e dal Servizio II, il Ministero della Cultura chiede l'assoggettamento a VAS sulla base di una serie di argomentazioni che si fondano, principalmente, sullo scarso livello di definizione delle Misure contenute nel Programma e di conseguenza sulla limitata possibilità di individuarne l'effettiva portata sulle componenti ambientali e in particolare sui sistemi paesaggistici e sui beni culturali; di quanto osservato si evidenzia in particolare che:
  - viene sottolineato che il Programma di cui si chiede l'aggiornamento non è stato sottoposto a VAS;
  - le misure considerate potenzialmente suscettibili di generare impatti variamente consistenti sulle componenti ambientali, con particolare riguardo al sistema paesaggio, sono la 4, la 19 e la 22 (21 nel RP nella versione integrata);
  - si chiede di individuare diversi scenari alternativi e svolgere valutazioni riferite a parziali attuazioni del Programma;
  - si chiede di svolgere valutazioni *“anche in relazione alle misure relative alla regolamentazione per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini e per le operazioni di dragaggio”*;
  - si raccomanda di tener conto della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con la Legge 57/2009 e il D.Lgs. 50/2016 in particolare art. 25 *“Verifica preventiva dell'interesse archeologico”* e più in generale il D.LGS 42/2004 *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*;

Le richieste contenute nelle osservazioni presentate dal MIC tendono a spostare l'attenzione dal tema ecologico a quello paesaggistico-culturale laddove, invece, l'aggiornamento del Programma per l'attuazione della Direttiva Quadro della Strategia Marina ha come finalità quella di conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino così come definito dal D. Lgs. 190/2010 di attuazione della Direttiva 2008/56/CE, avvalendosi di misure, individuate dal citato decreto, che hanno natura strettamente conseguente alla finalità e che pertanto non implicano la realizzazione di “opere” potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali;



Alcune delle richieste fatte dal MIC a supporto dell'assoggettamento a VAS sembrano sottendere un approccio non coerente con gli obiettivi della MSFD e con l'Aggiornamento del Programma che deve mettere in atto azioni di monitoraggio, di controllo, di coordinamento, di tracciamento, di mitigazione e bonifica e di comunicazione per la valutazione della qualità ecologica e ambientale dei mari italiani, così come definite dall'art. 9 del citato Decreto 190/2010;

da ciò ne consegue che esulano dallo scopo della strategia marina le richieste relative a censimenti “dei siti archeologici subacquei” per l'elaborazione di studi archeologici-topografici (che sopperiscano ad un quadro conoscitivo dell'archeologica subacquea probabilmente carente) e che pertanto non possono essere integrate tra le nuove misure previste;

analoga considerazione vale per la richiesta di sottoporre preliminarmente gli “interventi” del Programma alle procedure di archeologia preventiva “già in fase di progetto di fattibilità”, con la redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016;

infatti, le opere a cui è riferito il citato art. 25 del Codice degli Appalti, sono quelle di cui all'art. 3, comma 1, lett. pp del medesimo Codice (“pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica”), alla luce di quanto sopra nessuna delle attività di monitoraggio condotta a mare ai sensi della MSFD possiede queste caratteristiche e pertanto a parere della scrivente Commissione le misure proposte dal MIC non possono essere integrate nell'Aggiornamento del Programma;

si ritiene altresì che la richiesta di un ulteriore Descrittore specifico che contempli “l'ambito delle interazioni tra la componente ambientale e la componente dei beni culturali sommersi” non sia compatibile né con la natura degli stessi Descrittori, fissati dalla Direttiva 2008/56/CE, Allegato I né con i contenuti propri dell'Aggiornamento del Programma;

la scrivente Commissione non condivide inoltre quanto osservato dal MIC in relazione alla possibilità che la Misura 4 possa provocare “impatti significativi anche in aree archeologiche sommerse” (arrivando a chiedere una integrazione della documentazione con uno “studio archeologico-topografico” riferito alle “aree oggetto di progettazione”) dal momento che la misura prevede attività di sensibilizzazione e informazione; di per sé tale attività non può avere impatti negativi da un punto di vista ambientale, e anche ove questo comportasse la promozione di interventi di realizzazione di campi boe con i quali “evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti, determinando un elemento di protezione sia dell'ambiente marino sia del patrimonio culturale subacqueo” (RP, p. 27) gli stessi campi, già presenti in quasi tutte le Aree marine protette, sarebbero assoggettati alle vigenti normative in tema di attuazione;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia motiva la richiesta di assoggettamento a VAS ritenendo necessario l'approfondimento dell'incidenza delle misure introdotte sui Siti di Rete Natura 2000 regionali e su ulteriori zone di pregio ambientale quali le Riserve marine così come sui geositi marini presenti; tuttavia, la scrivente Commissione rileva che i geositi non hanno a che vedere con la Strategia marina perché la stessa si riferisce solo alla valutazione dello stato “stato ecologico ovvero di salute” degli ecosistemi marini;

- tra le osservazioni presentate dai soggetti competenti in materia ambientale che non hanno richiesto l'assoggettamento a VAS, si evidenzia in particolare che:
  - la Regione Veneto, in relazione al Descrittore 1, suggerisce di prevedere l'istituzione di una "Rete di spiaggiamento delle tartarughe marine *Caretta caretta*", in analogia con quanto indicato nelle misure esistenti per la "Rete nazionale spiaggiamenti mammiferi marini" (MADIT-M012)";
  - nel richiamare l'importanza della Misura 1 per i Descrittore 1, l'Ente Area Marina Protetta Isole Ciclopi suggerisce l'opportunità di ampliamento della dimensione spaziale delle AMP che presentino una ridotta superficie, per raggiungere una dimensione critica ottimale per il raggiungimento degli scopi di protezione degli habitat e di protezione delle specie;

### CONSIDERATO che, in relazione alla *Gap Analysis*

- la *Gap Analysis* si conclude con un quadro riassuntivo (tabella seguente) che riprende i risultati delle analisi, articolate per i vari Descrittori e, sulla base dei gap conoscitivi, fornisce indicazioni in merito alla necessità di implementare nuove misure:

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Possibili nuove misure	Criticità
D1 - Habitat e Biodiversità	Sì, elevato	No	Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>	Accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D2 – Specie non indigene	Sì, elevato	No	Rafforzamento NFP su NIS	Gap strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES
D3 - Pesca	Sì, medio	No	Contrasto pesca illegale, modulazione dello sforzo di pesca di natura spazio-temporale	Impatto socio-economico, accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D4- Reti trofiche	Sì, molto elevato	No	Si veda D1/D3/D5/D6	Colmare il gap conoscitivo
D5- Eutrofizzazione	Sì, basso	Sì	Limitare contributo emissioni da trasporto marittimo	Piena implementazione depurazione (PNRR) e valutazione deposizione atmosferica
D6 – Integrità del fondo marino	Sì, elevato	No	Pesca e PNRR – <i>Marine Ecosystem Restoration</i>	Accettazione, sorveglianza
D7 – Condizioni idrografiche	Sì, molto basso	Sì	No	Possibili ulteriori impianti eolici
D8 - Contaminazione chimica	Sì, medio	Sì	Limitare contributo emissioni atmosferiche	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D9 – Contaminazione dei prodotti destinati al consumo umano	Sì, medio	Sì	...	Colmare gap conoscitivo

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Possibili nuove misure	Criticità
D10 – Rifiuti marini	Sì, medio	No	rimozione microplastiche da depurazione e scarichi domestici, rifiuti fiumi, marcatura reti e reste da maricoltura	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D11 – Rumore sottomarino	Sì, molto elevato	No	...	Colmare il gap conoscitivo

### CONSIDERATO E VALUTATO il Rapporto Preliminare e, in particolare:

- **Problemi ambientali pertinenti all’aggiornamento del Programma (RP, p. 19 e seguenti):**
  - Nel RP nella versione integrata presentata dal proponente, per fornire indicazioni così come previsto dall’Allegato 1 alla parte II del D.Lgs 152/2006, comma 1, lettera d) (“*problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*”), il Proponente riporta una valutazione dello stato dell’ambiente marino effettuata nel 2018, in corrispondenza della valutazione ex art. 8 della MSFD, articolata per ciascun Descrittore;
- **Le nuove misure proposte (RP, p. 26 e seguenti):**
  - la *Gap Analysis* segnala criticità in relazione a tutti gli 11 Descrittori; in particolare, quelli per i quali le misure esistenti non sono ritenute sufficienti sono: D1, D2, D3, D4, D6, D10, D11; invece, per tutti gli altri (con misure esistenti sufficienti) la *Gap Analysis* indica, comunque, possibili nuove misure ad eccezione del D9 (che ha misure sufficienti) e del D11 (per il quale le misure esistenti non sono sufficienti);
  - a fronte di questo quadro complessivo, nel RA (p. 26 e seguenti) sono riportate 24 nuove misure (erano 25 nella prima versione di RP); per ciascuna di esse sono anche indicati i Descrittori correlati; nella tabella seguente, per ciascun descrittore si riporta la necessità di nuove misure (così come riportato nella *Gap Analysis*) e le misure correlate, individuate nel RP:

Descrittore	Misure esistenti sufficienti	Nuove misure
D1 - Habitat e Biodiversità	No	1, 2, 4, 10, 13
D2 – Specie non indigene	No	5, 6, 7, 8
D3 - Pesca	No	2, 3, 9, 10, 11, 12, 13,14
D4- Reti trofiche	No	
D5- Eutrofizzazione	Sì	18, 19
D6 – Integrità del fondo marino	No	4
D7 – Condizioni idrografiche	Sì	
D8 - Contaminazione chimica	Sì	
D9 – Contaminazione dei prodotti destinati al consumo umano	Sì	
D10 – Rifiuti marini	No	15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24
D11 – Rumore sottomarino	No	

In prima analisi, pur ritenendo che tutti i descrittori dovrebbero essere rafforzati con l'individuazione di misure efficaci, si evidenzia in particolare che per i descrittori D4 (Reti trofiche) e D11 (rumore sottomarino) nel RP non sono presenti nuove misure sebbene la *gap analysis* ne abbia indicato la necessità;

Di seguito, si riportano le valutazioni relative alle misure presentate dal Proponente:

- *Nel programma di misure approvato con DPCM 10 ottobre 2017 sono state adottate diverse misure così ripartite:*
  - N. **88** Misure divise in:
    - 1.a (Non MSFD adottate e implementate): **29**
    - 1.b (Non MSFD adottate e non o par. implementate): **47** suddivise in:
      - Direttiva Habitat e Uccelli: **6**
      - Gruppo 1.b: **10**
      - Pesca: **21**
      - Direttiva Quadro sulle Acque (WFD): **10**
    - 2.a e 2.b (Nuove Misure MSFD): **12**

Le misure MSFD2.a e 2.b, presenti nel DPCM 10 ottobre 2017 sono sinteticamente riportate nella tabella sottostante.

Codice	Misura
MADIT-M030-NEW1	<b>Completare la rete dei siti Natura 2000</b> a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione
MADIT-M031-NEW2	Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la <b>riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei</b>
MADIT-M032-NEW3	<b>Acquisizione sistematizzazione e omogeneizzazione nonché ricognizione in forma coerente dei dati</b> provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale con particolare riferimento alle procedure di VIA
MADIT-M033-NEW4	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi</b>
MADIT-M034-NEW5	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine</b>
MADIT-M035-NEW6	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini</b>
MADIT-M036-NEW7	Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per <b>evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti.</b>
MADIT-M044-NEW8	Istituzione di un <b>National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species</b>

MADIT-M065-NEW9	Predisposizione di “ <b>Linee Guida</b> per la limitazione e mitigazione degli <b>impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici</b> ”.
MADIT-M083-NEW10	Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la <b>gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura</b> , incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero
MADIT-M084-NEW11	Studio, progettazione e creazione di una <b>filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori</b>
MADIT-M089-NEW12	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l’educazione del pubblico e degli operatori economici alla <b>prevenzione e contrasto del marine litter</b> .

Con riferimento all’aggiornamento sullo stato di implementazione del Programma di Misura – *Interim Report*, il prospetto delle motivazioni sul ritardo dell’implementazione delle misure appare in parte lacunoso. Vengono di seguito riportate per ogni punto le considerazioni della scrivente Commissione.

Motivazione del ritardo	Spiegazione	Considerazioni della scrivente commissione VAS
Accettazione	Difficoltà nell'accettazione della misura, ad esempio da parte di <i>stakeholder</i> , dipartimenti governativi, Stati membri o in un contesto dell'UE o regionale	<u>Non appare chiaro perché dovrebbe esserci un problema di accettazione dal momento che i monitoraggi ambientali non hanno interferenze con le attività produttive.</u> <u>Questo aspetto andrebbe motivato e dettagliato.</u>
Finanziarie	Mancanza di finanziamenti: budget assente o insufficiente (compresi i costi del materiale e del personale)	<u>Appare necessario fornire un quadro di come vengono spesi i budget disponibili e fornire un’analisi costi benefici rispetto al loro utilizzo per le singole misure.</u>
Meccanismo di implementazione - nazionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l’attuazione della misura a livello nazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l’attuazione della misura non sono stati ancora adottati	<u>Questo aspetto appare risolvibile in tempi ragionevolmente brevi con il supporto ISPRA.</u> <u>Dovrebbe essere spiegato perché non è ancora stato fatto.</u>
Meccanismo di implementazione - regionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l’attuazione della misura a livello di “Regional Sea Convention”: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l’attuazione della misura non sono stati ancora adottati	<u>Non appare chiaro se il Comitato Tecnico sia stato coinvolto in questo processo e richiamate le Regioni rispetto ai loro doveri di collaborazione.</u>

Meccanismo di implementazione - europeo	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello unionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati	<u>Questo aspetto non sembra rappresentare un limite per l'implementazione delle misure da parte di altri Paesi europei.</u>
Meccanismo di implementazione - internazionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello internazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati	<u>Questo aspetto è certamente di interesse soprattutto in regioni come quella mediterranea che vedono la presenza di una porzione importante dell'area marina da parte dei paesi nord africani.</u> <u>Tuttavia, questo aspetto appare del tutto irrilevante rispetto al raggiungimento degli obiettivi GES nel nostro Paese.</u>
Implementazione tecnica	Difficoltà tecniche che impediscono l'attuazione della misura	<u>Le uniche difficoltà tecniche che possono limitare l'attuazione delle misure sono quelle per gli ambienti profondi che attualmente, di fatto, sono quasi del tutto escluse dalle misure esistenti.</u>
Rapporto costi/efficacia	Costi inadeguati che impediscono l'attuazione della misura, ad esempio nel caso in cui la misura non sia ritenuta efficace come pianificato (al costo originariamente previsto) o l'effetto pianificato possa essere ottenuto solo con costi più elevati rispetto a quanto inizialmente previsto	<u>Nessuna delle misure previste pare avere costi inadeguati.</u> <u>Servirebbero indicazioni più circostanziate per una migliore valutazione.</u>
Dati o Informazioni	Mancanza di dati e informazioni che impediscono l'attuazione della misura	<u>Questo aspetto appare centrale nella gap analysis, tuttavia sono passati molti anni dall'approvazione della MSFD e l'esistenza di questi gap conoscitivi andrebbe dettagliata e riconosciuta come priorità per non vanificare le azioni future di monitoraggio nell'ambito della MSFD.</u>
Altro	Altre motivazioni (campo libero)	<u>Questa riga appare non necessaria</u>

- Relativamente al punto 2.2 Aggiornamento del Programma: genesi e indirizzi preliminari, punto 2.2.1. *Stato di implementazione del processo di Aggiornamento POM:*

Complessivamente non appare chiaro lo stato attuale relativo al raggiungimento del GES nei mari italiani. Appare necessario fornire una risposta alle seguenti domande per poter effettuare un'implementazione efficace delle misure:

- Quale è la percentuale delle coste o delle aree marine che raggiunge complessivamente il target di GES?
- Quali sono i descrittori che impediscono il raggiungimento del GES?
- Perché esistono gap ancora così significativi a 5 anni dall'approvazione delle misure?
- Quali misure sono state effettivamente attuate?
- Quale successo / insuccesso hanno avuto le Misure adottate ad oggi?

Queste informazioni non appaiono disponibili ma sono necessarie al fine di evitare che le misure addizionali possano svolgere un ruolo suppletivo rispetto alle misure esistenti andando a colmare un gap non dovuto ad elementi strutturali ma determinato dallo stato di implementazione.

Il proponente, nella definizione delle nuove misure, dichiara che esistono *gap* così detti strutturali, dovuti ad aspetti di fattibilità tecnica non superabili. **Tuttavia, questo non appare evidente o giustificato e comunque non è stato supportato da spiegazioni o motivazioni.**

Infine, le misure devono essere sottoposte all'analisi di impatto socio-economico prima della definitiva adozione, così determinando, eventualmente, ulteriori *gap* non colmabili per ragioni economiche. Questo aspetto appare non rilevante ai fini del presente parere. **Si raccomanda tuttavia di valutare attentamente i costi dall'inazione derivanti, come pare si possa verificare alla luce del limitato livello di implementazione delle misure, dal non raggiungimento del GES secondo i target previsti a livello unionale.**

Nel documento di *gap analysis* sono riportate, per ciascun descrittore, le misure esistenti ai sensi degli Articoli 13(1) e 13(2) della MSFD di tipo 1.a e 1.b, già previste da altre normative nazionali e che costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del Programma di Misure della MSFD in quanto rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della MSFD.

L'inclusione di tali misure esistenti nell'aggiornamento del Programma di Misure della MSFD, previsto dalla MSFD, si rende necessaria al fine di assicurare una azione complessiva efficace ed efficiente, evitando duplicazioni e spreco di risorse economiche.

Il seguente quadro riassuntivo, specifica, per ogni descrittore, le risultanze della *gap analysis* fornita dal proponente e ulteriori considerazioni fatte dalla scrivente Commissione, con l'obiettivo di individuare le specifiche necessità di ulteriori e nuove misure rispetto a quelle esistenti e indicando gli elementi di criticità riscontrabili nella definizione e attuazione di tali nuove misure:

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Criticità identificate dal proponente	Ulteriori potenziali Criticità identificate nello screening VAS
D1 – Habitat e Biodiversità	Sì, elevato	No	Accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza	<u>Misure e pianificazioni strumenti volti a colmare i gap conoscitivi</u> <u>Conoscenza degli effetti del degrado ambientale sulla biodiversità</u> <u>Stato attuale di perdita di habitat e specie a livello locale e regionale</u>
D2 – Specie non indigene	Sì, elevato	No	Gap strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES	<u>I gap conoscitivi appaiono forse meno forti di quelli identificati</u> <u>Manca tuttavia mappatura di presenza e distribuzione di NIS nei mari italiani</u>
D3 - Pesca	Sì, medio	No	Impatto economico, accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza socio-	<u>Mancano efficaci misure di controllo e di deterrenza dalla pesca illegale</u> <u>Manca accettazione sociale e da parte degli stakeholders</u> <u>Mancano target definiti per specie di interesse commerciale</u> <u>Sono attuate deroghe per la pesca con turbosoffianti che hanno impatti negativi su comunità e habitat marini costieri</u>
D4- Reti trofiche	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo	<u>Oltre al gap conoscitivo mancano la proposta di misure efficaci e di sintesi.</u> <u>La considerazione della presenza e abbondanza di</u>



Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Criticità identificate dal proponente	Ulteriori potenziali Criticità identificate nello screening VAS
				<u>meso predatori e predatori apicali potrebbe costituire un surrogato o una misura da integrare ad analisi isotopiche o altre.</u>
D5- Eutrofizzazione	Sì, basso	Sì	Piena implementazione depurazione (PNRR) e valutazione deposizione atmosferica	<u>La verifica del funzionamento dei depuratori appare essere la principale misura ancora da implementare pienamente.</u>
D6 – Integrità del fondo marino	Sì, elevato	No	Accettazione, sorveglianza	<u>Mancano misure di degrado ambientale</u> <u>Manca una mappatura degli habitat marini con particolare riferimento agli habitat Natura 2000.</u>
D7 – Condizioni idrografiche	Sì, molto basso	Sì	Possibili ulteriori impianti eolici	<u>Mancano misure relative agli scenari di cambiamento della circolazione e ossigenazione dei mari in funzione della maggiore stratificazione termica determinata dall'aumento delle temperature superficiali</u>
D8 – Contaminazione chimica	Sì, medio	Sì	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico	<u>Mancano misure atte a verificare gli effetti delle nuove sostanze chimiche e degli <i>emerging pollutants</i></u>
D9 – Contaminazione dei prodotti destinati al consumo umano	Sì, medio	Sì	Colmare gap conoscitivo	<u>Le misure previste potrebbero essere sufficienti ma serve maggiore copertura spaziale e per un più ampio numero di specie</u>
D10 – Rifiuti marini	Sì, medio	No	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico	<u>La quantificazione (e rimozione) delle nano e microplastiche appare un</u>

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Criticità identificate dal proponente	Ulteriori potenziali Criticità identificate nello screening VAS
				<u>problema di difficile soluzione.</u> <u>Servono maggiori misure preventive e la rimozione del macrolitter per ridurre la formazione di micro e nano plastiche in mare.</u>
D11 – Rumore sottomarino	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo	<u>Manca un sistema di monitoraggio efficace ed esteso del rumore in mare.</u> <u>Mancano misure ad hoc, che potrebbero essere implementate con adozione di sistemi di motorizzazione ibrida</u>

- **Per quanto concerne il Descrittore 1 – Biodiversità**, allo stato attuale è caratterizzato da informazioni frammentarie e da lacune conoscitive che ne impediscono una valutazione ai sensi del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, art. 8 (Valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine e dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente marino). La prosecuzione delle attuali attività di monitoraggio, il loro affinamento e l’introduzione di nuove, consentirà di acquisire le informazioni necessarie per procedere verso una valutazione sul conseguimento del Buono stato ambientale per la maggior parte delle componenti dell’ecosistema.

**Osservazioni e raccomandazioni:** le informazioni sulla biodiversità marina in Italia sono cospicue e il nostro Paese dispone di una *check list* delle specie dei mari italiani. Il confronto relativo alla loro distribuzione con dati storici permetterebbe di avere informazioni su estinzioni a livello locale o variazioni significative dell’abbondanza di alcune specie. Tali informazioni appaiono disponibili o ragionevolmente acquisibili a livello nazionale soprattutto per il *benthos*. Il monitoraggio delle specie *endangered* o ancora più a rischio secondo la lista IUCN (Critically Endangered - CR, Extinct in the Wild - EW), potrebbe essere un semplice e pratico criterio da implementare.

- **Per quanto concerne il Descrittore 2 – Specie non indigene**, la sua valutazione risulta particolarmente complessa. La principale difficoltà è la conoscenza degli effetti delle NIS sugli ecosistemi e la misura di quanto questi effetti siano negativi. Le principali raccomandazioni su una corretta gestione del problema sono di natura precauzionale. Durante il primo ciclo della strategia marina l’Italia ha attivato i monitoraggi nelle aree a maggiore rischio di introduzione, i quali rispondono a un’azione di controllo delle principali vie di introduzione sicuramente utile alla futura realizzazione di un sistema di *early warning*. L’adozione della nuova decisione, impone la determinazione di un valore soglia di difficile sviluppo, per il quale dovrà essere

perseguito un coordinamento con gli altri paesi mediterranei per giungere a una proposta comune. Parallelamente, è fondamentale assicurare un aggiornamento dei dati di letteratura. Nell'ottica di azioni indirizzate a contenere la pressione "introduzione o diffusione di specie non indigene" sono stati indicati come vettori principali su cui intervenire il trasporto marittimo (*ballast water* e *fouling*) e l'acquacoltura (introduzioni volontarie di specie allevate e introduzioni involontarie di specie associate). In assenza di normative, alcune misure non obbligatorie quali linee guida dovrebbero essere definite.

**Osservazioni e raccomandazioni:** la quantità di informazioni relative agli impatti ecologici dovuti alla diffusione di NIS comincia ad essere particolarmente corposo. Esistono informazioni chiare su specie come la *Fistularia commersonii*, *Percnon gibbesi* e molte altre. Il monitoraggio relativo alla diffusione di queste specie e in particolare delle specie invasive potrebbe fornire indicazione sulle misure più robuste per valutare l'impatto del fenomeno. Per rendere efficace il controllo e contrasto alla diffusione di NIS, **servirebbe quindi il potenziamento misure volte alla formazione e informazione per il riconoscimento delle specie non indigene**, rivolte ai settori della navigazione da diporto e piccola pesca (D2). Tali misure dovrebbero avere come fine ultimo quello di segnalare la presenza di specie non indigene tempestivamente.

- **Per quanto concerne il Descrittore 3 – Pesca**, la Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione di tale Descrittore rispetto al passato. Nell'ambito della valutazione condotta nel 2012 era emerso uno stato di generale sovrasfruttamento delle risorse. Nell'insieme si conferma lo stato di prevalente sovrasfruttamento delle risorse da parte delle attività di pesca. Nondimeno, va osservato un lieve miglioramento rispetto alla valutazione precedente, con una tendenza, per alcuni stock, alla riduzione della mortalità da pesca. Tra questi richiamiamo la condivisione tra paesi afferenti alla medesima regione/sottoregione della tipologia di stock da considerare per la valutazione del GES, la limitata disponibilità di dati analitici da stock assessment, l'uso di indicatori basati su trend (disponibilità di dati e approcci metodologici), gli approcci per la definizione di eventuali bande di incertezza e relativa applicazione di un approccio di tipo precauzionale. Ad oggi, non è stato possibile disporre di dati provenienti dal PNRDA per la stima di indicatori basati su analisi di trend da *trawl survey*. Alcuni programmi di monitoraggio implementati per la MSFD, relativi al D3 e ai suoi aspetti ecosistemici, pur presentando interessanti analisi e spunti di riflessione, non hanno ricadute operative per la stima del D3.

**Osservazioni e raccomandazioni:** il documento fa riferimento a dati del 2012 che appaiono non sufficientemente aggiornati per fornire indicazioni utili all'aggiornamento delle misure o alla valutazione della loro efficacia. Appare grave la mancanza di informazioni adeguate sugli stock essendo i dati MIPAF (almeno in teoria) accessibili ed estesi con ampia copertura spaziale e temporale. Non vengono fornite indicazioni rispetto agli stock in ripresa, dato questo che appare in contrasto con le informazioni disponibili e che pertanto andrebbe approfondito. Le misure appaiono estremamente poco definite e il testo rimanda alla necessità di ulteriori approfondimenti metodologici. Mancano target di azione e relative tempistiche. Appare carente l'interazione con MIPAF.

- **Per quanto concerne il Descrittore 4 – Reti trofiche**, rappresenta un descrittore per il quale la Commissione Europea aveva già identificato la necessità di una possibile rivisitazione di tipo metodologico. L'uso di "*surveillance indicators*" in caso di deviazione dal *range* di variabilità

naturale, andrebbe ad approfondire le cause delle alterazioni e non a definire delle misure *ad hoc*. In quest'ottica si propone inoltre di considerare come gilde trofiche il fitoplancton, i pesci demersali mesopredatori ed i mammiferi marini. Ad oggi non è possibile una comparazione tra Valutazione Iniziale condotta nel 2012 e nel II ciclo, in quanto per una serie di componenti trofiche non sono disponibili adeguate informazioni e dati sul relativo stato ambientale. Tale circostanza è valida anche per il *target* 4.1, così come formulato nel I ciclo di valutazione, anche se in questo caso si può affermare che al 2018 tale *target* non è stato raggiunto.

**Osservazioni e raccomandazioni:** Mancano i riferimenti dei documenti europei che richiederebbero rivisitazione. In questo contesto appare fuorviante l'uso di gilda che in realtà viene utilizzata come sinonimo di livello trofico. I pesci demersali non sono meso predatori. I mammiferi marini coprono diversi livelli trofici e non possono essere individuati come componente omogenea. L'uso dei livelli trofici apicali potrebbe costituire un dato importante desumibile dalle info di *by catch* e dati pesca *sensu lato*.

- **Per quanto concerne il Descrittore 5 – Eutrofizzazione,** La normativa indica come la valutazione dell'eutrofizzazione nelle acque marine debba tenere conto della valutazione delle acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE e relativi orientamenti in modo da garantire la comparabilità. Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione i carichi di nutrienti da fonti urbane (acque reflue), da fonti fluviali e da acquacoltura. Relativamente alla valutazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2010 si è registrata complessivamente una riduzione della concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in tutte le sottoregioni italiane. La realizzazione di una mirata attività di monitoraggio degli effetti secondari dell'eutrofizzazione in aree ad alto rischio eutrofico, già pianificata nell'ambito del vigente accordo MATTM-ARPA, potrà consentire di affinare ulteriormente, nel prossimo ciclo di attuazione della Direttiva Strategia Marina, la valutazione dello stato ambientale per il D5. Da ultimo, si conferma quanto già evidenziato nel 2012, ovvero che le misure necessarie al raggiungimento dei traguardi ambientali per il conseguimento del Buono Stato Ambientale relativamente all'eutrofizzazione dovrebbero essere già ricomprese tra le misure da adottare ai sensi della Direttiva 2000/60/EC, della Direttiva sui nitrati e della Direttiva sulle acque reflue urbane, pertanto si ipotizza che non vi debbano essere azioni aggiuntive da intraprendere.

**Osservazioni e raccomandazioni:** per quanto riguarda il D5 si concorda sulla non necessità di misure ulteriori, fatto salvo il potenziamento / adeguamento / rifunzionalizzazione dei sistemi di depurazione delle acque di scarico. Tuttavia, si rappresenta che le informazioni sono troppo datate e che alcuni fenomeni distrofici possono essere legati al rapporto azoto-forforo (N:P) e non solo all'eccessivo carico di nutrienti. Pertanto, si raccomanda un aggiornamento delle informazioni che dovrebbero essere disponibili come *open data*.

Riguardo sempre ai fenomeni distrofici, da tenere in giusta considerazione l'inquinamento atmosferico, in quanto, il rapporto azoto-zolfo, (carico di inquinanti quali NOx e SOx ) può contribuire a una parte significativa del carico di zolfo ricevuto da un ecosistema. Gli ecosistemi mediterranei sono particolarmente sensibili all'acidificazione dovuta agli acidi solforici formati da SOx che contribuiscono all'eutrofizzazione acquatica alterando i cicli biogeochimici e danneggiando la vita animale e vegetale.

- **Per quanto concerne il Descrittore 6 – Integrità del fondo marino**, lo stesso prevede che l'integrità del fondo marino sia ad un livello tale da garantire che le strutture biologiche e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni. L'analisi dei dati prodotti dai Programmi di Monitoraggio effettuati non ha consentito di stabilire un valore che rappresenti una soglia oltre la quale si riscontri un impatto significativo e quindi di valutare l'integrità del fondo marino. In particolare non sono disponibili i dati sull'estensione dei substrati biogenici di fondo mobile (fondi a Maerl), pertanto non è possibile stabilire né se tali substrati siano sottoposti a pressione dovuta ad abrasione (perturbazioni fisiche) e/o sigillatura (perdita fisica), né tantomeno è possibile stabilire una soglia significativa di pressione. Inoltre, non è possibile identificare eventuali alterazioni del substrato sottoposto ad abrasione in termini di cambiamenti delle comunità bentoniche e megabentoniche di fondo mobile. Infine, l'elaborazione dei dati riguardanti la distribuzione dello sforzo di pesca non permette di effettuare confronti con i relativi dati predisposti nella prima valutazione iniziale.

**Osservazioni e raccomandazioni:** l'informazione sullo stato di alterazione dell'integrità del fondo marino appare estremamente limitata ma di relativamente semplice acquisizione. Questo dato appare di importanza fondamentale per la definizione di misure utili alla protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici ad essa collegati. Gli ambienti che appaiono più soggetti a alterazione o danneggiamento di habitat sono: gli habitat rete natura 2000: 1120 e 1170 e sono legati principalmente ad attività di pesca a strascico, pesca illegale e sviluppo di infrastrutture. Questo descrittore anche, per la sua rilevanza rispetto ad altri descrittori, richiede uno sforzo di implementazione molto consistente e se ne raccomanda il potenziamento.

- **Per quanto concerne il Descrittore 7 – Alterazione delle condizioni idrografiche**, è stato effettuato un censimento delle infrastrutture costiere soggette a VIA nazionale in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012 ed è stato pianificato e implementato un monitoraggio specifico per il porto di Monfalcone dove è stata attivata nel periodo 2012-2018 una procedura VIA Nazionale per la realizzazione del Terminale GNL finalizzata alla redazione di una guida metodologica per la valutazione degli impatti dovuti a cambiamenti delle condizioni idrografiche indotte dall'opera. Inoltre, nel periodo 2012-2018 sono stati raccolti i dati di monitoraggio sulle condizioni oceanografiche a scala di bacino al fine di identificare i trend di variabilità naturale rispetto ai quali valutare i cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche dovute alle infrastrutture in progettazione o in corso di realizzazione a partire dal 2012. Tenendo conto dell'analisi effettuata nel periodo 2012-2018 si ritiene che il *target* T 7.1 sia stato raggiunto.

**Osservazioni e raccomandazioni:** le informazioni raccolte appaiono ancora insufficienti a una valutazione comprensiva dello stato di alterazione delle condizioni idrografiche che dovrebbe includere *in primis* effetti sulla circolazione e stratificazione delle acque (anche in relazione ai cambiamenti climatici ed eventi episodici estremi). Mancano le indicazioni relative alla formazione ed espansione delle aree subossiche ed anossiche. Sarebbero quindi necessarie delle **misure di mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini**, con particolare riferimento alla intensificazione di eventi meteorologici estremi e all'innalzamento del livello del mare, che crea cunei salini nelle zone terrestri costiere. Serve pertanto l'identificazione e la protezione delle "aree rifugio".

- **Per quanto concerne il Descrittore 8 – Contaminanti**, la concentrazione di inquinanti nell'ambiente marino e i loro effetti vengono valutati tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, così come richiesto dalla Decisione 2010/477/UE del settembre 2010 e dalla nuova Decisione 2017/848 del maggio 2017, ed anche le disposizioni pertinenti la Direttiva 2000/60/CE. Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che: 1) sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato X della Direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella Direttiva 2013/39/CE; 2) vengono scaricate nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; 3) sono contaminanti e il loro rilascio nell'ambiente pone rischi significativi per l'ambiente marino dovuti all'inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata. Rispetto alla Valutazione Iniziale del 2012, dove in ciascuna sottoregione erano state individuate 3 Aree di Valutazione, in questa nuova Valutazione le Marine Reporting Units (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico (AS), Ionio e Mediterraneo Centrale (ISCMS) e Mediterraneo Occidentale (WMS). Le MRU si estendono fino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) con l'eccezione della sottoregione AS che si estende fino al limite delle acque territoriali italiane. I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono sia da monitoraggi specifici effettuati ai sensi della Direttiva Strategia marina, sia dal monitoraggio dei corpi marino-costieri effettuato ai sensi della Direttiva quadro sulle acque. Si ripropongono i medesimi GES e Target attualmente in vigore nel Decreto del 17 ottobre 2014.

In generale la percentuale di copertura dei dati, sebbene differente per le varie matrici e sottoregioni, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014. Per quanto riguarda i target, da un confronto con le elaborazioni effettuate nella precedente valutazione del 2012, sebbene le aree valutazione siano differenti, si osserva quanto segue:

**Biota:** I dati disponibili per questa valutazione, qualitativamente confermano lo stato di qualità descritto nella valutazione iniziale (IA 2006-2012), in cui si evidenziava il solo superamento del valore soglia del mercurio nei due gruppi funzionali dei molluschi bivalvi e dei pesci demersali. Confrontando le percentuali di superamenti del mercurio tra l'IA e la valutazione attuale, si osserva che per le sottoregioni AS e ISCMS le percentuali coincidono per tutti e due i gruppi funzionali, mentre per la sottoregione AS si evidenzia una diminuzione delle stesse.

**Sedimenti:** Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012) per tutte e tre le sottoregioni, si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le categorie dei metalli e degli organoclorurati. Per quanto riguarda gli IPA invece si osserva un andamento opposto, cioè un aumento delle percentuali dei superamenti per le sottoregioni AS e WMS. Per la sottoregione ISCMS lo stato di qualità si mantiene costante per la fascia costiera, mentre presenta un leggero miglioramento per le aree offshore che presentano solo un 2,2% di superamenti.

**Acqua:** Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012), si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le varie categorie.

**Effetti:** In considerazione del numero esiguo dei dati a disposizione sugli effetti, non è possibile quantificare e stabilire una diminuzione delle lacune conoscitive in merito alla valutazione degli effetti biologici. Il target non è stato raggiunto.

**Osservazioni e raccomandazioni:** i dati storici e quelli in via di acquisizione appaiono sufficienti per l'implementazione di questo Descrittore ma mancano comunque informazioni relative ai cosiddetti contaminanti emergenti (*emerging pollutants*). Servirebbero misure utili al contrasto di fenomeni peggiorativi, come quelli individuati per l'aumento degli IPA nei sedimenti. Inoltre, servono misure per attivare protocolli di monitoraggio per pressioni/contaminanti emergenti. Ogni anno vengono prodotte e rilasciate nuove molecole. L'impatto dei *personal care* e di *pharmaceutical products* (D8, D9) è sempre più evidente. I cambiamenti globali possono esacerbare gli effetti di nuovi contaminanti in particolare lungo le coste della penisola. L'approvvigionamento di acqua potabile sarà sempre più un problema impellente, tant'è vero che uno dei settori della Blu Economy in espansione è quello degli impianti di desalinizzazione. L'impatto di tale attività sembra essere connesso alle caratteristiche degli impianti e al contesto ambientale in cui sono costruiti. Si vede necessaria, pertanto, l'attuazione di una strategia per pianificare la costruzione di impianti sostenibili da un punto di vista di impatto ambientale, sia sulle comunità biotiche (D1), sia sulle caratteristiche della colonna d'acqua (D7), sia sui fondali (D6).

È importante sottolineare che le valutazioni attuali vertono su un numero limitato di contaminanti e molte sostanze pericolose per l'ambiente non sono oggetto di regolare monitoraggio e valutazione. Si rende necessario rivedere le misure correlate a questo descrittore in quanto allo stato attuale, i dati non consentono una logica valutazione. I dati riportati necessitano di una maggiore contestualizzazione territoriale. Fra i Contaminanti Emergenti vanno considerati anche:

- **Neonicotinoidi e Bisfenolo A (BPA):** i neonicotinoidi (Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid, Thiachloprid, Thiamethoxam) con la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/840 del 5 giugno 2018 sono stati inseriti nella Watch List della Water Framework Directive. Le sostanze inserite in questa lista potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico. Il Bisfenolo A è un potenziale candidato per entrare nella lista delle *Priority Substances* della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD 2000/60/EC), ovvero una lista di sostanze considerate molto pericolose per l'ambiente. Il BPA è da considerarsi una SHVC, *Substance of Very High Concern*, secondo la *European Chemicals Agency*; esso viene utilizzato nella sintesi di polimeri plastici ma anche come additivo antiossidante ad esempio nel PVC.
- **Radionuclidi:** nell'ambito della MSFD, tra i descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico vengono considerati i contaminanti, e fra questi i radionuclidi. Sarebbe opportuno valutare la contaminazione nell'ambiente marino da radionuclidi naturali, quali il Polonio-210 e il Piombo-210, che rappresentano la principale causa di impatto sull'ecosistema marino, e la cui presenza può essere imputabile, oltre al contributo naturale, anche al rilascio dovuto ad attività antropiche legate all'uso di *Naturally Occurring Radioactive Material* (NORM.) Il rilascio di radionuclidi, artificiali e/o naturali può dar luogo a fenomeni di accumulo che possono rappresentare una fonte di esposizione diretta e/o interessare la catena alimentare. I principali radionuclidi responsabili di tale forma di inquinamento sono gli isotopi: Iodio 131, Cesio 134 e Cesio 137, Stronzio 90, Torio 232. Le misure dovrebbero essere ampliate per l'identificazione di queste sostanze.

- Per quanto concerne il Descrittore 9**, la concentrazione dei contaminanti nei prodotti della pesca destinati al consumo umano viene valutata tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, ovvero i valori soglia stabiliti dal Regolamento 1881/2006 e successive modifiche. Nello specifico, il criterio utilizzato per il Descrittore 9 è quello della Nuova Decisione (DECISIONE (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017), compatibile con l'indicatore 9.1 della Vecchia Decisione (Decisione 477/2010). Come già accaduto nella Valutazione Iniziale del 2012, in questa nuova valutazione le *Marine Reporting Units* (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale e Mediterraneo Occidentale. Ciascuna MRU si estende fino al limite delle acque territoriali italiane. Si propone di mantenere il GES 9.1 ed il *target* associato T 9.1 attualmente in vigore, mentre si propone di eliminare il GES 9.2 ed il relativo *target* T 9.2 poiché nella nuova *Commission Decision* 2017/848 non si fa più riferimento all'indicatore di frequenza. I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono da monitoraggi specifici effettuati per la Direttiva Strategia Marina dal CNR secondo quanto stabilito nel WP 5.1 (Decreto 11 febbraio 2015). In generale la percentuale di copertura dei dati, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014. Nella sottoregione Mare Adriatico si evidenzia una percentuale di coperture più alta rispetto alle altre due sottoregioni. Si osserva in generale un miglioramento qualitativo.

**Osservazioni e raccomandazioni:** sono da considerare i rischi di contaminazione da funghi e micotossine. Negli allevamenti in acquacoltura gli ingredienti a base vegetale hanno sostituito la farina di pesce nei mangimi finiti. L'utilizzo di colture nei mangimi comporta un aumento del rischio di contaminazione da funghi e micotossine (aflatossine, fumonisine, ocratossine, tricoteceni e zearalenone) e una maggiore incidenza di micotossicosi nei pesci. Ciò potrebbe ridurre la produttività dell'acquacoltura nelle specie ittiche in genere, poiché la micotossicosi generalmente provoca una diminuzione del peso corporeo, un deterioramento della crescita e tassi più elevati di malattia e mortalità nei pesci. Inoltre, alcune micotossine potrebbero accumularsi nella muscolatura del pesce. In quanto tale, il consumo di pesce potrebbe diventare un altro modo per le micotossine di entrare nella catena alimentare umana, minacciando la sicurezza alimentare e la salute pubblica poiché le micotossine sono importanti genotossine, agenti cancerogeni e immunosoppressori per l'uomo. Pertanto, è necessario impegnarsi per monitorarne la contaminazione da funghi micotossinogeni e micotossine.

**Composti chimici derivanti dalla degradazione dei macrorifiuti:** deve essere ulteriormente approfondita la possibile tossicità indiretta, attribuibile alle caratteristiche intrinseche delle particelle alla loro capacità di interagire con l'ambiente circostante e alla possibilità di agire come vettori di altri inquinanti (organici e inorganici), nonché patogeni di varia natura. La presenza di composti chimici derivanti dalla degradazione dei macrorifiuti, soprattutto di quelli costituiti da materiali plastici (come polibromodifenileteri (PBDE), ftalati, Bisfenolo A, ecc.) che spesso hanno capacità di bioaccumulo o biomagnificazione nei tessuti organici, provocano danni fisiologici diretti e indiretti (abbassamento delle difese immunitarie) alle specie ittiche. Alcuni studi sulla fauna marina hanno evidenziato la capacità di accumulo di questi contaminanti nei tessuti con effetti associabili a lesioni anche severe al tratto gastrointestinale, ritardo della crescita, riduzione della fertilità e del tasso di sopravvivenza della progenie.



Le microplastiche costituiscono un insieme variegato di polimeri di dimensioni, tipologie, forme e colori differenti ai quali vengono spesso aggiunti diversi additivi e plastificanti per motivazioni di natura tecnologica. La maggior parte degli studi si è focalizzata sui polimeri esclusivamente sintetici, come il polipropilene (PP) e il polietilene tereftalato (PET). In letteratura si trovano, fra gli altri, dati riferiti anche a polietilene ad alta o bassa densità (HDPE e LDPE), polivinilpirrolidone (PVP, un componente di diversi cosmetici; dovrebbe essere considerato additivo, ma è annoverato tra le microplastiche), polistirene (PS, anche a bassa densità LDPS), poliammidi (PA), acetato di cellulosa (CA), polivinilcloruro plasticizzato (pPVC) e polivinilcloruro non plasticizzato (uPVC).

La European Chemical Agency (ECHA), oltre ad aver fornito una chiara definizione delle microplastiche in termini dimensionali, ha evidenziato la necessità dell'identificazione polimerica come mezzo per stimare la diffusione di questi contaminanti nell'ambiente. I rischi potenziali di esposizione alle microplastiche sono riconducibili sia alla presenza delle stesse particelle fisiche, sia a sostanze chimiche e ad agenti patogeni correlati al biofilm teoricamente presente sulle particelle. Il rischio per la salute che ne può derivare è funzione sia del pericolo (come potenziale causa di danno), sia dell'esposizione (dose). La stessa sostanza può avere effetti diversi a dosi diverse, in funzione della quantità di sostanza a cui si viene esposti e dalla via attraverso la quale si verifica l'esposizione. Ne consegue che è essenziale formulare dei metodi di monitoraggio, di raccolta e di analisi dei dati.

- **Per quanto concerne il Descrittore 10 – Rifiuti marini**, il monitoraggio in mare nasce a seguito del primo ciclo della Strategia Marina nel 2012 dove non era stato possibile riportare nessun tipo di valutazione per il gap conoscitivo riscontrato. Oggi è possibile avere una prima base di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini nei suoi diversi comparti ma i dati non hanno ancora una serie temporale significativa sui cui stabilire una linea di base. Attualmente esistono delle “*baseline*” riportate nel documento UNEP/MAP (2016).

**Osservazioni e raccomandazioni:** Le informazioni di *baseline* sono state ulteriormente e significativamente implementate rispetto a quelle fornite da UNEP ed appare cospicuo il set di informazioni disponibili per gli ambienti costieri e profondi (*canyon* inclusi) nei mari italiani anche a seguito di studi e iniziative internazionali. Questi dati dovrebbero essere utilmente incorporati. Appaiono completamente non attuabili le misure volta all'eliminazione delle microplastiche poiché allo stato attuale non esiste approccio o tecnologia in grado di risolvere il problema per cui i fondi andrebbero reindirizzati alla implementazione di misure attualmente praticabili, indispensabili e non sufficientemente supportate.

- **Per quanto concerne il Descrittore 11 – Rumore sottomarino**, La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione del Descrittore 11 rispetto alla precedente Decisione e suggerisce misure e unità di misura che sono applicabili al rumore subacqueo direttamente. Il proponente dichiara che dalla valutazione si evince che il target T11.1 è parzialmente raggiunto. Infatti, il registro nazionale del rumore è stato costruito ed è in fase di implementazione. Per quanto attiene al T11.2 i dati in possesso non consentono ancora una definizione di *baseline*.

**Osservazioni e raccomandazioni:** l'importanza del rumore appare essere molto superiore a quella che si riteneva essere solo un decennio fa. Tuttavia, la costituzione di un registro appare

insufficiente. Le informazioni relative all'impatto del rumore sul biota marino sono note e andrebbero definite misure atte a non superare tali soglie a partire dall'utilizzo di *air guns* in prossimità di organismi o biocenosi sensibili.

Servirebbero inoltre misure per incentivare la transizione verso motori ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e professionali (D8, D9, D11).

Dato che è ipotizzabile che la maggior parte delle attività umane responsabili del rumore sottomarino a carattere continuo e impulsivo sono destinate ad aumentare in futuro, è probabile che anche la pressione del rumore sottomarino aumenterà. Per ridurre al minimo l'impatto, occorrerebbe affrontare la questione della limitazione o compensazione delle emissioni di rumore sottomarino sin dall'inizio dei progetti di sviluppo di determinate tecnologie o attività industriali (ad es. corridoi di navigazione, parchi eolici). Alcuni esperti raccomandano l'elaborazione di calendari spazio-temporali. **Dovrebbero essere prese in considerazione anche altre forme di energia, occorre un approccio più strategico alle pressioni in questione, sono necessari ulteriori studi.**

**Per ciascuna delle nuove misure MSFD di tipo 2.a e 2.b di seguito elencate sono riportate alcune considerazioni utili alla loro definizione.**

A fronte dei risultati della *gap analysis* che indicano gap conoscitivi per tutti gli 11 Descrittori, **nessuna nuova misura suggerita mira a colmare tali mancanze.** A titolo esemplificativo, nonostante gap conoscitivi sul D1 e D6, circa l'estensione e condizione degli habitat, viene proposta una misura per la mappatura esclusivamente dei fondali biogenici di interesse conservazionistico nelle acque di giurisdizione nazionale.

**Si raccomanda l'adozione di protocolli di monitoraggio integrato,** che considerino l'attività antropica, pressioni multiple, impatti cumulativi e/o sinergici, analisi dello stato ambientale. Tali monitoraggi dovrebbero essere dedicati a tutti i descrittori (D1-11).

- **Misura 1 (D1)**

**Osservazioni e raccomandazioni:** tale misura appare indispensabile e prioritaria. Si segnala che mancano gap conoscitivi relativi ai *vulnerable marine ecosystems* dell'ambiente mesofotico e profondo, ai sensi del report (e *Appendix 4 e 5*) redatto dal *WGVME group* (GFCM - FAO), nel 2017 e disponibile al link <https://www.fao.org/gfcm/technical-meetings/detail/en/c/1142043/>. Appare altresì fondamentale l'ampliamento delle aree marine protette agli ambienti *offshore* e profondi quali le montagne sottomarine, le aree di banco o *mountain-like structures*, le aree a coralli bianchi profondi e le aree di *canyon* sottomarine. La mappatura delle biocenosi Rete Natura 2000 appare una priorità indispensabile alla definizione di ulteriori misure di protezione in aree costiere e del largo. La protezione dovrebbe essere subito attuata anche nelle aree di reperimento anche a conclusione di iter avviati oltre 20 anni fa. Si ritiene necessario raggiungere l'obiettivo di proteggere il 30% e non il 20% delle acque territoriali e EEZ. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

Misure di ampliamento della strategia marina agli ecosistemi profondi appaiono non procrastinabili. Alcune chiare indicazioni emergono anche dalla bibliografia recente del Mediterraneo: 1) "Full protection is recommended for deep-sea biodiversity hotspots, such as (but not limited to) those containing CWCs; 2) We suggest extending the protection to deep-sea

*areas adjacent to existing MPAs and including VMEs and/or VME indicator species, able to support the shelf-to-slope endangered or exploited species connectivity; 3) MPAs should be designated equitably across the different biogeographic regions of the Mediterranean Sea, and in accordance with sound scientific criteria, to ensure representativeness and uniqueness; 4) We recommend the protection of all PPAs that can support high levels of biodiversity and are subject to increasing threat from human activities; 5) Application of the precautionary approach for all areas planned as new deep-water fishing grounds and/or gas and oil fields, so that any activity planned in open waters and on the deep seafloor is subordinated to the outcomes of a strict Environmental Impact Assessment (EIA) and a Strategic Environmental Assessment (SEA), sensu Capacity4dev6. This applies particularly to areas, such as the eastern subbasin, which are less known in terms of habitats and biodiversity and to areas beyond EU jurisdiction.”* (Fanelli et al. 2021, Front. Mar. Sci., 2021) (D1-11)

**Servono quindi misure stringenti di conservazione e sorveglianza che devono essere estese a tutte le aree della Rete Natura 2000.** Ad esempio, deve essere istituito il divieto di ogni forma di prelievo nelle aree della Rete Natura 2000 (D1). La mancanza di gestione e regolamentazione dei siti della Rete Natura 2000 è imputabile alla mancanza di un ente gestore. Si vede necessaria quindi una misura che preveda l’istituzione di enti gestori per tali siti (ad esempio a livello regionale) o che tali siti siano gestiti da enti gestori di aree protette attigue.

Queste misure volte alla gestione sostenibile delle aree della Rete Natura 2000 devono essere estese all’intera Rete. Ad esempio, l’utilizzo di boe di attracco deve essere esteso a tutte le aree della Rete Natura 2000 (D1).

- **Misura 2.** (D1, D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** la misura prevista in questo ambito appare adeguata. Non sono noti gli impatti relativi associati all’adozione di questa misura. Mancano misure per colmare i *gap* conoscitivi relativi al *data deficiency* (ad esempio, su *vulnerable species sensu IUCN*) (D1). A titolo esemplificativo, per molte specie di elasmobranchi, anche per quelli per cui vi è una valutazione a livello di bacino mediterraneo (che li definisce CR – in pericolo critico o EN – in pericolo), non si conosce la *population size*, risulta difficile quindi effettuare stime per il valutare il GES.

- **Misura 3.** (D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** la misura prevista appare assolutamente utile e, ove applicata rigorosamente, certamente efficace. È necessario valutare la possibilità di estensione delle specie da includere nella presente moratoria quali le cernie e la corvina, da parte delle attività di pesca ricreativa e subacquea, ad esempio, aggiungendo alle specie di cernie in lista di protezione anche *Epinephelus aeneus*.

Per quanto riguarda il descrittore 3 sembra necessario prevedere un’implementazione delle misure dedicate al miglioramento della gestione della pesca distruttiva (strascico e vongolare) (D1, D3, D4, D6), ad esempio con l’istituzione di zone totalmente interdette, in azione sinergica con il MSP.

- **Misura 4.** (D1, D6).

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie a contrastare il fenomeno regressivo presente in modo quasi ubiquitario negli habitat a fanerogame dei mari italiani. La misura dovrebbe essere implementata tramite l'istituzione di aree *buffer* (D3-D8, D10, D11) o l'utilizzo di strumenti che non prevedono abrasione del fondale marino (quindi *bottom-contact gear*, quali strascico, rapido e draghe idrauliche). Appare necessario prevedere misure atte a integrare MSFD con MSP. A questo proposito appare opportuna l'adozione di **misure rivolte al restauro ecologico** volto al ripristino della biodiversità in habitat danneggiati con livello di salute insufficiente. Una strategia nazionale si vede necessaria per raggiungere gli obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Strategia per la Biodiversità per il 2030, *Sustainable Development Goals, European Green Deal*) nonché per integrare il PNRR nazionale (Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini) (D1, D6). **Dovrebbero essere inoltre previste misure atte ad incentivare le Nature-based solutions** (NBS), definite dalla IUCN come l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, per garantire o ripristinare i servizi ecosistemici (D1, D6).

**Servirebbero infine misure pratiche di integrazione reale con il Maritime Spatial Planning.**

Le pressioni multiple e lo sfruttamento delle risorse marine, sia abiotiche sia biotiche, rendono necessaria la gestione dello spazio marittimo, per rendere sostenibile lo sfruttamento delle risorse stesse pur garantendo i servizi ecosistemici (D1-11).

**Misura 5. (D2) Osservazioni e raccomandazioni:** questa misura appare utile e potenzialmente efficace.

- **Misura 6. (D2)**

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 7. (D2)**

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura salvo quelli derivanti dalla non adozione ed applicazione della stessa. Si sottolinea come la molluschicoltura (vallicoltura) debba sostituire la raccolta di vongole e altri bivalvi attualmente operata con turbosoffianti che appaiono avere essere distruttivo sugli habitat bentonici costieri.

- **Misura 8. (D2)**

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono utili. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 9. (D3)**

**Osservazioni e raccomandazioni:** Sarebbe necessario oltre alla taglia minima di specie non a rischio anche istituire una moratoria sulla pesca delle specie di selaci di interesse conservazionistico (a partire da quelle *in pericolo - endangered*, sensu IUCN) (con effetti su D1, D3 e D4). Per le specie considerate vulnerabili, mancano delle misure che prevedano delle quote di prelievo o dei periodi di fermo pesca, almeno in aree delimitate. Si conferma l'assenza di

potenziali impatti negativi associati a questa misura salvo nel caso in cui la stessa non venisse adottata o controllata.

- **Misura 10.** (D1, D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 11.** (D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. L'implementazione dei **controlli per il rispetto del divieto di pesca su substrati biogenici**, compresi i letti di *maërl* (anche le associazioni a rodoliti), e per le attività di mappatura degli stessi, appare indispensabile, tenendo anche in considerazione le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009. Di particolare utilità l'adozione obbligatoria di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione (D3) anche per le imbarcazioni LFT < 15 m che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo (in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico).

Si sottolinea come l'assenza di implementazione di questa misura possa determinare impatti negativi per il perpetrarsi del fenomeno della pesca illegale.

- **Misura 12.** (D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie ma non sufficienti senza la contemporanea adozione delle altre misure utili al D3 poiché mancano di capacità di determinare effetti a breve termine.

- **Misura 13.** (D1, D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 14.** (D3)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura salvo quelli derivanti dalla sua non adozione o applicazione.

- **Misura 15.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** l'approvazione della Legge Salvamare dovrebbe fornire un contributo importante per la rimozione dei macro-rifiuti marini. La misura appare necessaria e potrebbe essere molto efficace.

- **Misura 16.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** appare particolarmente utile la misura relativa all'utilizzo di materiali compostabili e rinnovabili (materiale bio-based): promozione, anche attraverso l'utilizzo di incentivi, della produzione ed utilizzo di attrezzi da pesca e acquacoltura biodegradabili, con particolare riferimento, ad esempio, alle "calze" per la mitilicoltura o all'uso di cassette biodegradabili al posto di quelle di polistirolo per il pescato (D10). La misura

dovrebbe essere implementata con azioni di formazione, sensibilizzazione e ricerca sui nuovi materiali bio-based e sul loro utilizzo.

- **Misure 17.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono potenzialmente utili. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 18.** (D5)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 19.** (D5)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura salvo quelli derivanti dalla sua non adozione o applicazione.

- **Misura 20.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono utili. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura.

- **Misura 21.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** la misura della riduzione di apporto di rifiuti dai fiumi appare potenzialmente interessante. Resta tuttavia il rischio di alterare la funzionalità ecologica dell'alveo fluviale e la connettività e migrazione di specie anadrome e catadrome. Pertanto questo aspetto andrebbe attentamente valutato prima di adottare la relativa misura.

- **Misura 22.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** le misure previste appaiono necessarie. Si conferma l'assenza di potenziali impatti negativi associati a questa misura salvo quelli derivanti dalla sua non adozione o applicazione.

- **Misura 23.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** questa misura appare del tutto irrealizzabile allo stato attuale delle conoscenze. Le microplastiche non sono rimuovibili dalle diverse matrici marine se non determinando impatti letali anche sugli organismi marini. La presente misura andrebbe espunta e le risorse reindirizzate su misure in grado di contribuire in modo effettivo alla rimozione del *marine litter*.

- **Misura 24.** (D10)

**Osservazioni e raccomandazioni:** potrebbero essere previste misure per la mitigazione degli impatti cronici o quasi cronici, per la rimozione dei rifiuti (*marine litter*) in ambiente costiero tali da ridurre l'effetto *ghost fishing*.

## **VALUTATO che, in relazione al principio DNSH**

- Nello sviluppo e completamento dell'Aggiornamento del Programma si auspica che il Proponente tenga in debita considerazione i sei obiettivi del Principio DNSH con attenzione alle modalità con cui l'aggiornamento del Programma concorre al loro raggiungimento; i sei obiettivi sono:
  - *Mitigazione dei cambiamenti climatici* - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?
  - *Adattamento ai cambiamenti climatici* - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?
  - *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* - Ci si attende che la misura nuoccia: (i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o (ii) al buono stato ecologico delle acque marine?
  - *Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* - Ci si attende che la misura: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali(1) in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?
  - *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento* - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?
  - *Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi* - Ci si attende che la misura: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?
- Sarebbe opportuno che nella relazione di accompagnamento dell'Aggiornamento di Programma trovasse spazio una sintetica descrizione di come il Programma soddisfa i 6 obiettivi;

## **CONSIDERATO E VALUTATO che, in relazione al monitoraggio ambientale**

- I programmi di monitoraggio della Strategia Marina, approvati con DM 2 febbraio 2021 per il periodo 2021-2026, includono il monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Programmi di Misure nonché la verifica del raggiungimento/mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei traguardi ambientali aggiornati con DM 15 febbraio 2019, così da individuare tempestivamente l'eventuale inefficacia e/o inefficienza nell'implementazione delle singole misure ed adottare le opportune azioni correttive;
- come premesso, il vigente Programma non è stato sottoposto a VAS e pertanto non è stato predisposto un programma di monitoraggio VAS e non è stato svolto il relativo monitoraggio; ciononostante, sono certamente numerosi gli elementi di coerenza tra il monitoraggio VAS e i programmi di monitoraggio approvati per il periodo 2021-2026;
- a tale proposito si suggerisce al Proponente di eventualmente approfondire tali programmi di monitoraggio per gli aspetti utili alle verifiche del raggiungimento degli obiettivi sottesi al principio DNSH con particolare attenzione ai seguenti:

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- Transizione verso una economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

### **VALUTATO che, relativamente ai criteri per la Verifica di Assoggettabilità a VAS:**

Premesso che:

- Per quanto stabilito in generale dalla Direttiva 2008/56/CE e dal D. Lgs 190/2010 circa le finalità, le caratteristiche e i contenuti, l'Aggiornamento del Programma della Strategia Marina riscontra positivamente la gran parte dei criteri indicati nella normativa VAS per la Verifica dell'Assoggettabilità a VAS;

### **l'Aggiornamento del Programma Strategia Marina può essere escluso dalla Assoggettabilità a procedura di VAS in quanto:**

- Il programma è rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e la principale finalità del Programma, dettata dall'art. 12 del D.Lgs 190/2010, è quella di **conseguire o mantenere un buono stato ambientale**, determinato secondo quanto previsto dall'art. 9 **del medesimo Decreto; le tipologie di misure indicate nell'Allegato VI del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190, possono essere:**
  - Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
  - Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
  - Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.
  - Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
  - Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
  - Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ambientale.
  - Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
  - Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione;

il rispetto delle tipologie di misure nella predisposizione dell'Aggiornamento del Programma garantisce la promozione dello sviluppo sostenibile e, inoltre, il superamento delle criticità ambientali connesse all'ambiente marino;

nella predisposizione dell'Aggiornamento del Programma è opportuno il rispetto e la conformità con i seguenti principi:

- principio di precauzione;
- azione preventiva;
- limitazione del danno;
- "chi inquina paga";



- sviluppo sostenibile;
- “do no significant harm”.

Per la natura delle misure suesposte non si ravvisano le condizioni che implicano la necessità di una valutazione di incidenza;

- Gran parte delle nuove misure previste, sono di carattere gestionale e/o regolamentativo e con le finalità dettate dal D.Lgs 190/2010 e come tali non possono incidere negativamente sulle matrici ambientali;
- Alcune misure comportano la realizzazione di interventi (Misura 1, Misura 15, Misura 18, Misura 19, Misura 21, Misura 23); per alcune di esse, all’interno del presente parere sono state fornite indicazioni che si auspica siano tenute in considerazione dal Proponente;
- Le nuove Misure non determineranno nuovi impatti ambientali ma al contrario tenderanno a prevenire i motivi e a contrastare il verificarsi di condizioni determinanti impatti;

### **VALUTATO che in merito alle consultazioni transfrontaliere**

Per le ragioni richiamate, non si ritiene che il programma possa determinare effetti transfrontalieri. Tuttavia, la mancanza di confini fisici nella ripartizione tra acqua territoriali di paesi adiacenti o frontaliere implica un potenziale effetto dell’applicazione delle misure previste dalla strategia marina a livello nazionale.

Ad esempio, nell’ambito delle Misure previste dalla MSFD in Mare Adriatico, le azioni intraprese a livello italiano potranno avere ripercussioni sull’intera Macroregione Adriatico Ionica, sia per quanto riguarda gli aspetti legati ai Descrittori D1-D4, sia per gli aspetti legati al D5 Eutrofizzazione. Questi aspetti possono avere importanti interazioni e richiederebbero un coordinamento transfrontaliero. La MSFD prevede una standardizzazione dei descrittori e degli strumenti di monitoraggio ambientale tra paesi della EU. Tuttavia, resta evidente la difficoltà di identificare approcci omogenei con i Paesi transfrontalieri dell’Africa del Nord.

Questo aspetto appare potenzialmente rilevante per gli effetti che potrebbero essere determinati a livello dei descrittori D3 (Pesca) o D8 e D9 (contaminazione delle matrici e del pescato).

### **VALUTATO IN CONCLUSIONE CHE**

- Per quanto sopra documentato, quindi, l’Aggiornamento del Programma di Misure della Strategia Marina, per obiettivi, impostazione e contenuti già assunti o per esso previsti, e anche considerando le differenze riscontrabili rispetto al Programma vigente, si pone rispetto al precedente ciclo di Programmazione in sostanziale continuità di intenti, di strategia e di contenuti, e non determinerà significativi impatti aggiuntivi o diversi rispetto a quelli determinati dalle misure del Programma vigente ma, anzi, rafforzerà nella direzione del raggiungimento della principale finalità di conseguire o mantenere un buono stato ambientale;

### **PREMESSO CHE**

**Con riferimento alle considerazioni e valutazione svolte nel presente parere, al fine di fornire un contributo potenzialmente utile al miglioramento della qualità del Programma di Misure si invita il Proponente a valutare l’ opportunità di svolgere le attività di approfondimento / integrazione degli aspetti di programmazione, pianificazione e monitoraggio ambientale e valutazione dei risultati conseguiti.**

**È auspicabile che il Comitato Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 e composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali competenti, delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, venga rafforzato, così come previsto dal comma 8 del citato articolo, da rappresentanti di enti ed istituti di ricerca.**

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**Sottocommissione VAS**

**ACCERTA e VALUTA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell' istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che l'Aggiornamento del Programma di Misure della Strategia Marina non determina potenziali impatti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall' Assoggettabilità a VAS.**

**Allegato – Rapporto Preliminare integrato, pervenuto in data 14/12/2021**

# **Aggiornamento Programma di Misure Strategia Marina**

redatto ai sensi del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190

***VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA***

**RAPPORTO PRELIMINARE**

*(D. Lgs. 152/2006 Articolo 13 c. 1)*

*Ottobre2021*

## 1. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI MISURE STRATEGIA MARINA

Il presente Rapporto preliminare è predisposto nell'ambito del processo di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'aggiornamento del programma di misure (di seguito Aggiornamento POM) previsto dall'art. 7 e dall'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 per l'attuazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE (di seguito MSFD) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

A livello nazionale il riferimento normativo per la VAS è il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006) che nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ne accompagna l'intera vita, dalle prime fasi della loro elaborazione e fino alla loro completa attuazione, con la finalità di garantire che essi contribuiscano alla protezione dell'ambiente e alle condizioni per uno sviluppo sostenibile

L'Aggiornamento POM, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS e, a tal fine, è predisposto il presente rapporto preliminare comprendente:

*“(...) una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto”* (Art. 12, comma 1, D. Lgs. 152/2006).

Per maggiore facilità di lettura, vengono di seguito richiamati i criteri dell'Allegato I - parte seconda del D.Lgs. 152/2006:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
  - b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
  - c) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
  - d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
  - e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - b) carattere cumulativo degli impatti;
  - c) natura transfrontaliera degli impatti;
  - d) rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
  - e) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- i. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - ii. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- f) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, l'Aggiornamento POM è elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE) in qualità di Autorità competente per l'attuazione della MSFD, avvalendosi del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, ove sono rappresentati le Amministrazioni centrali competenti, le Regioni e le Province autonome, l'Unione Province d'Italia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Inoltre, l'art. 12 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 dispone che l'Aggiornamento POM sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.

Sulla base di queste competenze, è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS in sede statale ed i ruoli per la VAS sono i seguenti:

- l'Autorità Procedente/Proponente è il MiTE;
- l'Autorità Competente per la VAS è il MiTE – Direzione generale per la CREscita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo.

Il parere motivato è espresso dal MiTE.

#### *Obiettivi della Fase preliminare*

Come definito dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006, il Proponente entra in consultazione, sin dalle fasi iniziali della elaborazione dell'Aggiornamento POM, con l'Autorità Competente per la VAS, sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Programma, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica di assoggettabilità.

#### *Struttura del Rapporto preliminare*

Il presente Rapporto Preliminare è strutturato nelle seguenti sezioni:

- la prima introduttiva che descrive l'applicazione della VAS all'Aggiornamento POM e le informazioni generali: obiettivi, finalità, linee strategiche (Cap. 1)
- la seconda ha per obiettivo l'individuazione della portata delle informazioni e dell'ambito della valutazione ambientale (Cap. 2) e prevede:
  - 2.1 - il contesto normativo e pianificatorio/programmatico (normativa internazionale, comunitaria e nazionale, piani e programmi) e gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale pertinenti all'Aggiornamento POM;
  - 2.2 – genesi e indirizzi preliminari dell'Aggiornamento POM.

L'Autorità Procedente procede, avvalendosi del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190, all'elaborazione dell'Aggiornamento POM e, preliminarmente alla sua approvazione, avvia la fase di consultazione e informazione del pubblico secondo quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 per un periodo di 30 giorni, acquisendo le eventuali osservazioni del pubblico ed integrandole, ove lo ritenga necessario, nell'Aggiornamento POM. Inoltre, l'Autorità Procedente, acquisito il provvedimento di verifica di assoggettabilità da parte dell'Autorità Competente, procede all'integrazione nell'Aggiornamento POM delle eventuali specifiche integrazioni presenti nel relativo parere motivato di assoggettabilità a VAS.

Conclusa la fase di consultazione e informazione del pubblico, il MiTE sottopone l'Aggiornamento POM alla Conferenza Unificata e, acquisito il parere, predispose il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e relazione di accompagnamento che approva e adotta l'Aggiornamento POM.

Il MiTE provvede inoltre a trasmettere l'Aggiornamento POM, trasposto nel formato conforme al reporting comunitario, alla Commissione Europea secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 entro il 30 marzo 2022.

I programmi di monitoraggio della Strategia Marina, approvati con DM 2 febbraio 2021 per il periodo 2021-2026, includono il monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Programmi di Misure nonché la verifica del raggiungimento/mantenimento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei traguardi ambientali aggiornati con DM 15 febbraio 2019, così da individuare tempestivamente l'eventuale inefficacia e/o inefficienza nell'implementazione delle singole misure ed adottare le opportune azioni correttive.

Al fine di attuare la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE secondo le previsioni, in particolare, dei seguenti articoli del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190:

- art. 8 (Valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino)
- art. 9 (determinazione dei requisiti del Buono Stato Ambientale (Good Environmental Status - GES)
- art. 10 (definizione dei Traguardi ambientali, relativi ai progressi nel processo di conseguimento del buono stato ambientale)
- art. 11 (elaborazione dei Programmi di Monitoraggio coordinati, finalizzati a valutare in maniera continua lo stato dell'ambiente marino per stimare l'eventuale divario rispetto al buono stato ambientale definito o il suo mantenimento nel tempo)
- art. 12 (elaborazione dei Programmi di Misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale),

è stata siglato un accordo operativo tra MiTE, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) e le ARPA Calabria, Emilia-Romagna e Liguria, che prevede che l'ISPRA assicuri al MiTE il supporto tecnico-scientifico per l'aggiornamento dei Programmi di Misure di cui al DPCM 10 ottobre 2017.

Il presente rapporto è pertanto elaborato con i contributi del MiTE e dell'ISPRA sulla base delle rispettive competenze.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA DI MISURE – STRATEGIA MARINA

### 2.1. Contesto normativo di riferimento per il Programma di Misure – Strategia Marina

#### 2.1.1. La normativa che prevede l'aggiornamento del Programma di Misure – Strategia Marina

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2010 è stata pubblicato il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 *“Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino”*.

L'art. 12 dello stesso prevede l'elaborazione di uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale, determinato secondo quanto previsto all'art. 9 del medesimo D.Lgs..

Le misure sono raggruppate secondo le seguenti tipologie, indicate nell'Allegato VI del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190:

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di un'attività.
4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
5. Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ambientale.
7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e sensibilizzazione.

La normativa prevede inoltre un raccordo con le misure esistenti, ove si richiede, all'art. 12, comma 2, che il MiTE:

- a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche aventi finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunica al Comitato Tecnico l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

La definizione del programma di misure deve inoltre essere conforme ai seguenti principi generali che sovrintendono l'implementazione delle politiche ambientali nei loro aspetti più generali:

- principio di precauzione
- azione preventiva
- limitazione del danno
- "chi inquina paga"
- sviluppo sostenibile.

Preliminarmente alla loro adozione, le misure vengono sottoposte ad una analisi degli impatti socioeconomici selezionando uno ovvero, ove lo si ritenga opportuno, ambedue i seguenti approcci:

- analisi costi/benefici
- analisi costi/efficacia.

Stante il limite spaziale di applicabilità delle misure all'interno del territorio nazionale inclusivo delle acque territoriali (entro le 12 miglia dalla linea di base) e del fondo marino

ove si eserciti la giurisdizione nazionale, l'art. 12, comma 7, richiede che sia effettuata la valutazione sull'incidenza prodotta dalle misure sulle acque situate oltre l'ambito giurisdizionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.

L'art. 12, commi 10 e 11, fornisce ulteriori specificazioni sul contenuto delle misure che possono includere:

- a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità;
- b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali;
- e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione;
- f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale;
- g) misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi.

In riferimento alle aree marine protette di cui alla precedente lettera g), l'art. 12, comma 12, richiede che il MiTE, d'intesa, ove necessario, con il Ministero degli affari esteri, promuova iniziative presso gli organismi internazionali per mantenere e/o ripristinare l'integrità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati da impatti significativi prodotti da attività umane a livello comunitario o internazionale.

L'art. 12 non esaurisce gli strumenti di intervento finalizzati al mantenimento e/o raggiungimento del Buono Stato Ambientale. Infatti, nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, l'art. 13 prevede, nell'ambito della cooperazione regionale di cui all'art. 6 e in accordo con gli altri Stati, l'elaborazione di un piano d'azione contenente:

- attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11, in relazione rispettivamente alla valutazione dello stato dell'ambiente marino, determinazione del buono



stato ambientale, definizione dei traguardi ambientali, definizione e applicazione dei programmi di monitoraggio;

- introduzione e applicazione di misure più restrittive di quelle individuate nel programma di cui all'art. 12.

Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il MiTE provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.

Pur essendo la finalità del programma di misura nel conseguire o mantenere un buono stato ambientale per il tramite dei traguardi ambientali di cui all'art. 10, l'art. 14 individua le seguenti fattispecie che costituiscono causa di eccezione nel mancato adempimento delle suddette finalità:

- a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
- b) le cause naturali;
- c) la forza maggiore;
- d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.

L'individuazione delle situazioni ove ricorrano le suddette cause di eccezione deve tener conto anche delle conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Secondo l'art. 14, comma 3, è compito dei programmi di misura indicare in modo specifico, fornendo una adeguata motivazione, la sussistenza di eventuali cause di eccezione.

Qualora ricorrano cause naturali (b)), forza maggiore (c)) o modifiche o alterazioni causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale (d)), il programma di misure dovrà prevederne di specifiche volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, nonché volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Nel caso di modifiche o alterazioni causate da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale (d)), tali misure devono garantire che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

Il successivo art. 14, comma 4, prevede la possibilità per il MiTE di non adottare specifiche misure, qualora:

- non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino;
- le misure sono tali da implicare costi sproporzionati rispetto ai rischi per l'ambiente marino.

In tali casi, il MiTE informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che ciò non precluderà in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.

Per la causa di eccezione ricadente in azioni o omissioni non imputabili all'Italia (a)), congiuntamente ai casi in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine è influenzato da uno o più fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale, l'art. 15 prevede la possibilità per il MiTE di richiedere alla Commissione Europea un'azione comunitaria. Tale azione può anche essere richiesta qualora lo stato ambientale delle acque marine sia influenzato dall'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali.

Inoltre, possono essere altresì sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessità di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.

Inoltre, in riferimento alle specifiche esigenze di pianificazione delle attività antropiche volte ad un uso sostenibile delle risorse marine, in ambito comunitario si è proceduto all'adozione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201.

Le finalità indicate all'art. 1 del D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201 sono le seguenti:

*“Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.”*

Così facendo il legislatore ha distinto le azioni afferenti alla programmazione delle misure volte alla mitigazione delle pressioni e degli impatti insistenti sugli ecosistemi marini con il fine di raggiungere il Buono Stato Ambientale (D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190) dalla pianificazione delle attività di utilizzo delle risorse marine e relative sintesi degli usi confliggenti (D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201). All'interno della pianificazione dello spazio marittimo, la Strategia Marina rappresenta l'architrave volta ad assicurare la sostenibilità ambientale delle attività previste e tale piano è soggetto a VAS con Autorità Procedente il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di Autorità competente per l'attuazione della Direttiva 2014/89/UE.

In questo senso, l'aggiornamento del POM MSFD, stabilisce un quadro di riferimento per tutti i piani e programmi relativi all'ambiente marino, in particolare:

- Pianificazione dello Spazio Marittimo
- Politica Comune della Pesca
- PiTESAI - Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee alla estrazione di idrocarburi in mare

- PNIEC - Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, in riferimento in particolare agli impianti di risorse energetiche rinnovabili quali ad es. eolico offshore

Le misure incluse nell'aggiornamento POM, avendo come obiettivo il raggiungimento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei traguardi ambientali (TARGET), influenzano i suddetti piani e programmi, vincolandone l'azione così da evitare interferenze che potrebbero diminuire o annullare l'efficacia dell'azione delle misure.

### 2.1.2. Il contesto comunitario: reporting e classificazione delle misure

In sede comunitaria, nell'ambito della CIS - *Common Implementation Strategy* per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE, sono state condivise e approvate delle linee guida per gli adempimenti in merito alle comunicazioni alla Commissione Europea (reporting comunitario) dei Programmi di Misure (MSFD Guidance Document 12). Tali linee guida si applicano anche all'aggiornamento sullo stato di implementazione dei programmi di misure previsto dopo tre anni dall'adozione (Interim Report) e all'aggiornamento del programma di misure ad ogni ciclo sessennale di implementazione della MSFD. La trasposizione nella legislazione nazionale degli adempimenti in merito alle comunicazioni alla Commissione Europea, hanno trovato riscontro nell'art. 12, comma 9 del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190.

La guida al reporting espone un percorso finalizzato alla individuazione delle misure specifiche richieste dalla MSFD per il raggiungimento e/o mantenimento del Buono Stato Ambientale. In particolare, nella guida sono individuate due tipologie di misure esistenti (1.a e 1.b) e due tipologie di misure specifiche per la MSFD (2.a e 2.b) in funzione di quanto previsto dall'art. 13 della MSFD, recepito dall'art. 12 del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190. Stante la necessità di effettuare una analisi degli impatti socioeconomici (costi/benefici e/o costi/efficacia) nell'implementazione delle misure, in funzione della tipologia delle misure viene associata la necessità o meno dell'analisi socioeconomica. Infatti, per le misure esistenti, si presuppone che tale analisi socioeconomica sia già stata effettuata all'interno del processo che ha condotto alla loro adozione.

La tabella sottostante riassume le tipologie di misure e l'applicazione o meno dell'analisi socioeconomica:

Misure	Categoria	Analisi costi- efficacia (CEA)	Analisi costi- benefici (CBA)
Articoli 13(1) & 13(2) Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate e implementate</u>	ESISTENTI 1.a	NO	NO

mediante altri provvedimenti normativi			
Articoli 13(1) & 13(2) Misure rilevanti per il raggiungimento e il mantenimento del GES che sono state <u>adottate mediante altri provvedimenti normativi e la cui implementazione è ancora parziale o assente</u>	ESISTENTI 1.b	NO	NO
Articolo 13(3) Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES <u>basate su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti ma che vanno oltre ciò che è già previsto	NUOVE 2.a	SI Caso per caso	SI Caso per caso
Articolo 13(3) Misure <u>addizionali</u> per il raggiungimento e il mantenimento del GES che <u>non si basano su normative comunitarie o accordi internazionali</u> esistenti, i.e. sono totalmente nuove	NUOVE 2.b	SI	SI

Inoltre, alla luce del processo di implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (WFD) ove è previsto un analogo programma di misure volto al raggiungimento degli obiettivi di Buono Stato Ecologico, Chimico e Quantitativo per i corpi idrici superficiali e sotterranei, nella guida è stabilita, a livello indicativo e generale, una corrispondenza tra le Tipologie Chiave di Misure (KTM) della WFD e la loro rilevanza per la MSFD. Ciò al fine di rendere i programmi di misure della WFD e della MSFD coerenti e sinergici. Nella tabella sottostante è riportato l'estratto della guida con tale corrispondenza:

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
1	Construction or upgrades of wastewater treatment plants	Relevant for the reduction of nutrient loads & solid particles (D5, D10)
2	Reduce nutrient pollution from agriculture	Relevant for the reduction of nutrient loads (D5)
3	Reduce pesticides pollution from agriculture	Relevant for the reduction of contaminants loads (D8, D9)

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
4	Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil)	Relevant for the reduction of contaminants loads (D8, D9)
5	Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams)	Relevant in relation to diadromous fish (D1) and sediments (D7)
6	Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity (e.g. river restoration, improvement of riparian areas, removal of hard embankments, reconnecting rivers to floodplains, improvement of hydromorphological condition of transitional and coastal waters, etc.)	Relevant (D7)
7	Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows	Relevant (D7)
8	Water efficiency technical measures for irrigation, industry, energy and households	Unlikely
9	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from households	Unlikely
10	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from industry	Unlikely
11	Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services from agriculture	Unlikely
12	Advisory services for agriculture	Relevant for nutrient and pesticide reduction (D5, D8, D9)
13	Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc.)	Relevant for seawater desalination (D7)
14	Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty	Relevant, could be applied to all descriptors
15	Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of priority hazardous substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of priority substances	Relevant for the reduction of contaminant loads (D8, D9)
16	Upgrades or improvements of industrial wastewater treatment plants (including farms)	Relevant for the reduction of nutrients, solid particles and contaminant loads (D5, D8, D9, D10)
17	Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off	Possibly relevant for the reduction of nutrients & sediments (D5, D7)
18	Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced diseases	Relevant (D2)
19	Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling	Relevant (D2, D3, D10, D11)
20	Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of animal and plants	Relevant (D1,D3, D4, D6)
21	Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built infrastructure	Relevant for the reduction of pollution in general (D5, D8, D9, D10, D11)
22	Measures to prevent or control the input of pollution from forestry	Possibly relevant for the reduction of nutrient and contaminant loads (D5, D8, D9)
23	Natural water retention measures	Relevant for positive effects on nutrients and sediment transport (D5, D7)
24	Adaptation to climate change	Relevant, in particular when related to the coastal zone (D1, D4, D6, D7)

N°	WFD KTM description	Indicative relevance to MSFD
25	Measures to counteract acidification	Unlikely (WFD KTM refers to freshwater systems)

Al fine di garantire maggiore coerenza con la WFD, la guida specifica ulteriormente le tipologie di misure della MSFD di cui all'art. 12, comma 10 e Allegato VI del D.Lgs 13 ottobre 2010, n. 190, declinandole in termini di tipologie chiave di misure come specificate nella tabella sottostante:

N°	Additional KTMs for MSFD reporting
26	Measures to reduce physical loss <sup>5</sup> of seabed habitats in marine waters (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
27	Measures to reduce physical damage <sup>6</sup> in marine waters (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
28	Measures to reduce inputs of energy, including underwater noise, to the marine environment
29	Measures to reduce litter in the marine environment
30	Measures to reduce interferences with hydrological processes in the marine environment (and not reported under KTM 6 in relation to WFD Coastal Waters)
31	Measures to reduce contamination by hazardous substances (synthetic substances, non-synthetic substances, radio-nuclides) and the systematic and/or intentional release of substances in the marine environment from sea-based or air-based sources
32	Measures to reduce sea-based accidental pollution
33	Measures to reduce nutrient and organic matter inputs to the marine environment from sea-based or air-based sources
34	Measures to reduce the introduction and spread of non-indigenous species in the marine environment and for their control
35	Measures to reduce biological disturbances in the marine environment from the extraction of species, including incidental non-target catches
36	Measures to reduce other types of biological disturbance, including death, injury, disturbance, translocation of native marine species, the introduction of microbial pathogens and the introduction of genetically-modified individuals of marine species (e.g. from aquaculture)
37	Measures to restore and conserve marine ecosystems, including habitats and species
38	Measures related to Spatial Protection Measures for the marine environment (not reported under another KTM)

### 2.1.3. Il programma di misure - DPCM 10 ottobre 2017

Dopo un processo partecipato che ha visto il coinvolgimento del Comitato Tecnico e dei portatori di interessi mediante la consultazione pubblica svolta nel periodo 30 settembre - 31 ottobre 2016 (<http://www.strategiamarina.isprambiente.it/consultazioni/consultazione-2016>), e apportate le modifiche in accoglimento al parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 2 febbraio 2017, l'Italia ha approvato e adottato il Programma di Misure – Strategia Marina mediante DPCM 10 ottobre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2017.

Il numero e la suddivisione delle misure nelle diverse tipologie presenti nel DPCM 10 ottobre 2017 è il seguente:

N. **88** Misure divise in:

- 1.a (Non MSFD adottate e implementate): **29**
- 1.b (Non MSFD adottate e non o par. implementate): **47** suddivise in:
  - Direttiva Habitat e Uccelli: **6**
  - Gruppo 1.b: **10**
  - Pesca: **21**
  - Direttiva Quadro sulle Acque (WFD): **10**
- 2.a e 2.b (Nuove Misure MSFD): **12**

Le nuove misure MSFD2.a e 2.b, presenti nel DPCM 10 ottobre 2017 sono sinteticamente riportate nella tabella sottostante:

Codice	Misura
MADIT-M030-NEW1	<b>Completare la rete dei siti Natura 2000</b> a mare e conseguente individuazione di misure di conservazione
MADIT-M031-NEW2	Implementazione di soluzioni tecniche (metodologiche e strumentali) per la <b>riduzione del fenomeno delle collisioni con i cetacei</b>
MADIT-M032-NEW3	<b>Acquisizione sistematizzazione e omogeneizzazione nonché ricognizione in forma coerente dei dati</b> provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate nel territorio nazionale con particolare riferimento alle procedure di VIA
MADIT-M033-NEW4	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di elasmobranchi</b>
MADIT-M034-NEW5	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di cetacei e tartarughe marine</b>
MADIT-M035-NEW6	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per <b>ridurre la mortalità derivante da by-catch di uccelli marini</b>
MADIT-M036-NEW7	Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione per <b>evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti.</b>
MADIT-M044-NEW8	Istituzione di un <b>National Focal Point on Harmful Aquatic Species and Non Indigenous Species</b>
MADIT-M065-NEW9	Predisposizione di “ <b>Linee Guida</b> per la limitazione e mitigazione degli <b>impatti antropici derivanti da sigillatura su substrati biogenici</b> ”.
MADIT-M083-NEW10	Progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la <b>gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura</b> , incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero

MADIT-M084-NEW11	Studio, progettazione e creazione di una <b>filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori</b>
MADIT-M089-NEW12	Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla <b>prevenzione e contrasto del marine litter</b> .

#### 2.1.4. Aggiornamento sullo stato di implementazione del Programma di Misura – Interim Report

L'art. 17, comma 3 del D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 prevede l'elaborazione e trasmissione alla Commissione Europea di una relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di Programma di misure. Tale aggiornamento sullo stato di implementazione del programma di misure è previsto a distanza di 3 anni dall'adozione e la guida al reporting (MSFD Guidance Document 12) fornisce una lista di riferimento sullo stato di attuazione delle singole misure e sulle motivazioni per eventuali ritardi nell'attuazione, come specificato nelle tabelle sottostanti:

PROSPETTO DELLE DEFINIZIONI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Misura non avviata
Alcune azioni sono state avviate
Alcune azioni sono state completate
La maggior parte delle azioni sono completate
Misura pienamente implementata

<sup>2</sup> PROSPETTO DELLE MOTIVAZIONI SUL RITARDO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE	
Motivazione del ritardo	Spiegazione
Accettazione	Difficoltà nell'accettazione della misura, ad esempio da parte di stakeholder, dipartimenti governativi, Stati membri o in un contesto dell'UE o regionale
Finanziarie	Mancanza di finanziamenti: budget assente o insufficiente (compresi i costi del materiale e del personale)
Meccanismo di implementazione - nazionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello nazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo di implementazione - regionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello di "Regional Sea Convention": le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo di implementazione - europeo	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello unionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Meccanismo di implementazione - internazionale	Mancanza di regolamento o di altri meccanismi per l'attuazione della misura a livello internazionale: le necessarie regolamentazioni o altri meccanismi per l'attuazione della misura non sono stati ancora adottati
Implementazione tecnica	Difficoltà tecniche che impediscono l'attuazione della misura



Rapporto costi/efficacia	Costi inadeguati che impediscono l'attuazione della misura, ad esempio nel caso in cui la misura non sia ritenuta efficace come pianificato (al costo originariamente previsto) o l'effetto pianificato possa essere ottenuto solo con costi più elevati rispetto a quanto inizialmente previsto
Dati o Informazioni	Mancanza di dati e informazioni che impediscono l'attuazione della misura
Altro	Altre motivazioni (campo libero)

Il MiTE, per il tramite del Comitato Tecnico, ha raccolto dalle amministrazioni competenti le informazioni necessarie per fornire alla Commissione Europea l'aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di misure adottato mediante DPCM 10 ottobre 2017 e ha trasmesso tale comunicazione (Interim Report) alla Commissione Europea in data 25 novembre 2019.

## 2.2. Aggiornamento POM: genesi e indirizzi preliminari

### 2.2.1. Stato di implementazione del processo di Aggiornamento POM

Il processo su cicli sessennali della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 2008/56/CE, prevede l'aggiornamento del Programma di Misure adottate con DPCM 10 ottobre 2017, da comunicare alla Commissione Europea entro il 31 marzo 2022.

Il MiTE ha avviato nel 2021, per il tramite del Comitato Tecnico, la raccolta delle informazioni necessarie a fornire un quadro esaustivo delle misure esistenti e rilevanti per la MSFD. Sulla base delle misure esistenti e tenendo conto dell'aggiornamento del Buono Stato Ambientale (GES) e dei Traguardi Ambientali (Target) effettuato con DM 15 febbraio 2019, è stata effettuata una *gap analysis* volta a determinare la necessità di nuove misure MSFD (tipologia 2.a e 2.b).

L'approccio metodologico adottato per l'elaborazione della *gap analysis* si inserisce all'interno delle fasi previste nel processo sessennale di implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, alcune delle quali già realizzate (a) e b)):

- a) aggiornamento dello stato di valutazione dell'ambiente marino ai sensi dell'art. 8, al fine di determinare lo stato di partenza sul quale si esercita l'azione delle misure;
- b) aggiornamento della definizione del Buono Stato Ambientale (GES) e della determinazione dei Traguardi Ambientali (Target) ai sensi degli art. 9 e 10, per fissare l'obiettivo da raggiungere mediante le misure esistenti ed eventualmente addizionali;
- c) aggiornamento e verifica dello stato di attuazione delle misure esistenti di tipo 1.a e 1.b ossia già previste da normative esistenti, esclusa la Strategia Marina. Tale elemento rappresenta una fase essenziale in quanto nel passaggio dal I al II ciclo, i processi di pianificazione e implementazione delle misure previste dalle altre normative possono aver prodotto ulteriori misure o aver aggiornato quelle precedentemente adottate;
- d) determinazione del Gap tra misure esistenti e GES;
- e) definizione delle Nuove misure addizionali previste dal Programma di Misure per la Strategia Marina.


È bene tener presente che nella fase d) il gap tra misure esistenti e GES si basa su una ipotesi di efficacia dell'azione delle misure esistenti che deve prescindere dall'effettivo livello di implementazione delle misure stesse. Ciò si rende necessario al fine di evitare che le nuove misure addizionali possano svolgere un ruolo suppletivo rispetto alle misure esistenti andando a colmare un gap non dovuto ad elementi strutturali ma determinati dallo stato di implementazione. Ad es., nella valutazione del Gap rispetto alle misure previste dall'implementazione della Direttiva sul

Trattamento delle Acque Reflue Urbane, si dovrà supporre come ipotesi di lavoro che tali misure siano pienamente implementate in termini di tipologia di trattamento, abbattimento del 75%, etc....

Inoltre, nella definizione delle nuove misure, è ben possibile che si determinino dei gap allo stato attuale non colmabili, così detti gap strutturali, dovuti ad aspetti di fattibilità tecnica non superabili.

Infine, le misure devono essere sottoposte all'analisi di impatto socio-economico prima della definitiva adozione, così determinando, eventualmente ulteriori gap non colmabili per ragioni economiche.

La figura riportata in basso rappresenta il processo di aggiornamento sopradescritto:



Nel documento di *gap analysis* sono riportate, per ciascun descrittore, le misure esistenti ai sensi degli Articoli 13(1) e 13(2) della MSFD di tipo 1.a e 1.b, già previste da altre normative nazionali e che costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del Programma di Misure della MSFD in quanto rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della MSFD.

Per la lista di tali misure, si rimanda al documento di *gap analysis* e si precisa che, essendo adottate e implementate in virtù di normative nazionali che prevedono percorsi paralleli e indipendenti dal D.Lgs 13 febbraio 2010 n. 190 di recepimento della MSFD, non sono oggetto di analisi nel presente documento rispetto ai criteri dell'Allegato I - parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

L'inclusione di tali misure esistenti nell'aggiornamento del Programma di Misure della MSFD, previsto dalla MSFD, si rende necessario al fine di assicurare una azione complessiva efficace ed efficiente, evitando duplicazioni e spreco di risorse economiche.

Il seguente quadro riassuntivo, specifica, per ogni descrittore, le risultanze della *gap analysis*, con l'obiettivo di individuare le specifiche necessità di ulteriori e nuove misure rispetto a quelle esistenti e indicando gli elementi di criticità riscontrabili nella definizione e attuazione di tali nuove misure:

Descrittore	Gap conoscitivi	Misure esistenti sufficienti	Criticità
D1 -Biodiversità	Sì, elevato	No	Accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D2 – Specie non indigene	Sì, elevato	No	Gap strutturale rispetto al GES, possibile non raggiungimento del GES
D3 - Pesca	Sì, medio	No	Impatto socio-economico, accettazione e condivisione obiettivi, sorveglianza
D4- Reti trofiche	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo
D5- Eutrofizzazione	Sì, basso	Sì	Piena implementazione depurazione (PNRR) e valutazione deposizione atmosferica
D6 – Integrità del fondo marino	Sì, elevato	No	Accettazione, sorveglianza
D7 – Condizioni idrografiche	Sì, molto basso	Sì	Possibili ulteriori impianti eolici
D8 - Contaminanti	Sì, medio	Sì	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico
D9 – Contaminanti nel sea food	Sì, medio	Sì	Colmare gap conoscitivo
D10 – Rifiuti marini	Sì, medio	No	Fattibilità tecnica e impatto socio-economico

D11 – Rumore sottomarino	Sì, molto elevato	No	Colmare il gap conoscitivo
--------------------------	-------------------	----	----------------------------

Per quanto riguarda i problemi ambientali pertinenti all'aggiornamento del POM MSFD (all. 1 parte seconda del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera d)), è opportuno richiamare la valutazione dello stato dell'ambiente marino effettuata nel 2018, in corrispondenza della valutazione ex art. 8 della MSFD, declinata per ciascun descrittore.

### **Descrittore 1 – Biodiversità**

Il descrittore 1 “Biodiversità” è allo stato attuale caratterizzato da informazioni frammentarie e da lacune conoscitive che ne impediscono una valutazione ai sensi dell'art. 8. La prosecuzione delle attuali attività di monitoraggio, il loro affinamento e l'introduzione di nuove, consentirà di acquisire le informazioni necessarie per procedere verso una valutazione sul conseguimento del Buono stato ambientale per la maggior parte delle componenti dell'ecosistema.

### **Descrittore 2 – Specie non indigene**

La definizione di buono stato ambientale per il Descrittore 2 “le specie non indigene introdotte dalle attività umane si attestano a livelli che non hanno effetti negativi sugli ecosistemi” e ancor più la sua valutazione, risultano particolarmente complesse. La principale difficoltà è la conoscenza degli effetti delle NIS sugli ecosistemi e la misura di quanto questi effetti siano negativi. Nel momento in cui l'effetto negativo si palesa può essere già troppo tardi per intervenire sull'ambiente. Per questo motivo l'utilizzo di indicatori o criteri di valutazione basati sugli impatti risultano particolarmente difficili da realizzare. Considerando la scarsa prevedibilità di esplosioni demografiche che possono aver luogo anche dopo diverso tempo dall'arrivo di una specie non indigena, le principali raccomandazioni su una corretta gestione del problema sono di natura precauzionale, mirano cioè a ridurre l'introduzione e la successiva diffusione delle NIS. Durante il primo ciclo della strategia marina l'Italia ha attivato i monitoraggi nelle aree a maggiore rischio di introduzione, i quali rispondono a un'azione di controllo delle principali vie di introduzione sicuramente utile alla futura realizzazione di un sistema di *early warning*. I monitoraggi possono rispondere adeguatamente anche al criterio principale della nuova decisione, la quale dà particolare enfasi alle vie di introduzione delle NIS (criterio principale) piuttosto che agli impatti (criteri secondari opzionali). Tuttavia, l'adozione della nuova decisione, impone la determinazione di un valore soglia di difficile sviluppo, per il quale dovrà essere perseguito un coordinamento con gli altri paesi mediterranei per giungere a una proposta comune. Ai fini del reporting 2018, sia l'adozione della vecchia decisione che della nuova decisione non consentirebbe di esprimere correttamente una valutazione di GES sulla base dei soli dati di monitoraggio. Tali dati, ottenuti per la prima volta nelle aree a maggiore rischio di introduzione (prevalentemente aree portuali), non possono essere confrontati con i dati di letteratura del 2012, dunque non è possibile stabilire un trend. D'altro canto, un confronto basato sui soli dati di letteratura consentirebbe, come unica

valutazione, il numero di specie di nuova introduzione nell'ambiente marino e non nelle aree a maggiore rischio di introduzione. Per un paese dell'area mediterranea come l'Italia, soggetto a una elevata migrazione di specie sia atlantiche che lessepsiane, potrebbe essere importante limitare la valutazione di GES alle aree a maggiore rischio di introduzione, dove è effettivamente possibile avere riscontro di azioni e misure volte a contenere le introduzioni di NIS.

Parallelamente, è fondamentale assicurare un aggiornamento dei dati di letteratura in quanto costituiscono un importante bagaglio di informazioni che non può essere trascurato, e che ci viene richiesto dall'Europa nell'ottica di un coordinamento dei Paesi membri per l'aggiornamento del catalogo EASIN. Tale attività richiede l'aggiornamento dei dati rispetto alla presenza e localizzazione geografica delle NIS, la revisione della nomenclatura e gli aggiornamenti degli esperti sullo stato - alieno criptogenico dubbio nativo - di ciascuna specie.

Nell'ottica di azioni indirizzate a contenere la pressione "introduzione o diffusione di specie non indigene" sono stati indicati come vettori principali su cui intervenire il trasporto marittimo (*ballast water e fouling*) e l'acquacoltura (introduzioni volontarie di specie allevate e introduzioni involontarie di specie associate). Nel caso dell'acquacoltura si precisa che le introduzioni di specie allevate sono già regolamentate dal Reg 708/2007 e successive modifiche; mentre, le introduzioni involontarie di specie associate, riferite prevalentemente alle frequenti movimentazioni di molluschi bivalvi, non sono al momento limitate da alcuna misura.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione IMO, entrata in vigore nel 2017, potrebbe limitare la pressione delle NIS trasportate tramite acqua di zavorra.

In assenza di normative, alcune misure non obbligatorie quali linee guida dovrebbero essere definite.

### **Descrittore 3 – Pesca**

La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione del Descrittore 3 rispetto alla precedente Decisione. Nell'ambito della valutazione condotta nel 2012 era emerso, come peraltro già noto, uno stato di generale sovrasfruttamento delle risorse, in particolare quelle per le quali erano disponibili valutazioni formali mediante stock assessment. Anche la valutazione mediante indicatori meno robusti, basati su analisi di trend, aveva identificato segnali di criticità. Nell'insieme, l'applicazione del criterio "one out all out" per la sintesi delle informazioni indicava un generale stato di criticità. Con la nuova Decisione, si superano alcune difficoltà applicative, e si può procedere a una valutazione dello stato che rappresenti nella sua interezza, oltre allo stato delle risorse, la tipologia e qualità di informazione disponibile. Nell'insieme si conferma lo stato di prevalente sovrasfruttamento delle risorse da parte delle attività di pesca. Nondimeno, va osservato un lieve miglioramento rispetto alla valutazione precedente, con una tendenza, per alcuni stock, alla riduzione della mortalità da pesca. In generale alcuni elementi applicativi della MSFD in relazione al Descrittore 3 permangono comunque complessi e necessitano sia di coordinamento a livello internazionale sia di sviluppi metodologici. Tra questi richiamiamo la condivisione tra paesi afferenti alla medesima regione/sottoregione della tipologia di stock da considerare per la valutazione del GES, la limitata disponibilità di dati analitici da stock assessment, l'uso di indicatori basati su trend (disponibilità di dati e approcci metodologici), gli approcci per la definizione di eventuali bande di incertezza e relativa applicazione di un approccio di tipo precauzionale. Nell'insieme la maggior parte delle fonti di dati utilizzate per la valutazione proviene da stock assessment validati a livello internazionale mentre, ad oggi, non è stato possibile disporre di dati provenienti dal PNRDA per la stima di indicatori basati su analisi di trend da trawl survey. Alcuni programmi di monitoraggio

implementati per la MSFD, relativi al D3 e ai suoi aspetti ecosistemici, pur presentando interessanti analisi e spunti di riflessione non hanno ricadute operative per la stima del D3.

#### **Descrittore 4 – Reti trofiche**

Il Descrittore 4, relativo alle reti trofiche marine ed alle gilde trofiche, rappresenta un descrittore per il quale la Commissione Europea aveva già identificato la necessità di una possibile rivisitazione di tipo metodologico. Da ciò è derivata una nuova formulazione metodologica che prevede l'uso di "surveillance indicators" in questo contesto. Tali indicatori, in caso di deviazione dal range di variabilità naturale, andrebbero a determinare l'adozione di nuovi approfondimenti scientifici (per comprendere le cause delle alterazioni) e non, invece, delle misure ad hoc. Nell'insieme, questa rivisitazione promossa nella nuova Decisione per gli standard metodologici appare quindi semplificare l'approccio al Descrittore 4, e in tal senso si ritiene che la definizione di GES e Target nazionali debbano essere modificate. In quest'ottica si propone inoltre di considerare come gilde trofiche il fitoplancton, i pesci demersali mesopredatori ed i mammiferi marini. Si osserva però che come richiesto dalla Commissione è necessario un coordinamento a livello sub-regionale e regionale per la definizione delle guild trofiche da considerare e delle metriche da applicare per la valutazione del D4. Ad oggi non è possibile una comparazione tra Valutazione Iniziale condotta nel 2012 e nel II ciclo, in quanto per una serie di componenti trofiche non sono disponibili adeguate informazioni e dati sul relativo stato ambientale. Tale circostanza è valida anche per il target 4.1, così come formulato nel I ciclo di valutazione, anche se in questo caso si può affermare che al 2018 tale target non è stato raggiunto.

#### **Descrittore 5 – Eutrofizzazione**

Il fenomeno dell'eutrofizzazione consiste in un arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare composti dell'azoto e/o del fosforo, che determina un aumento della produzione primaria e della biomassa algale, con conseguente accumulo di sostanza organica, ipossia/anossia delle acque di fondo, possibili stati di sofferenza delle comunità bentoniche e morie di pesci. La Direttiva richiede per il Descrittore 5 che sia ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdita di biodiversità, degrado dell'ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo. La normativa indica come la valutazione dell'eutrofizzazione nelle acque marine debba tenere conto della valutazione delle acque costiere ai sensi della direttiva 2000/60/CE e relativi orientamenti in modo da garantire la comparabilità. La valutazione deve combinare le informazioni sui livelli di nutrienti e quelle relative agli effetti diretti (concentrazione di clorofilla 'a' quale indicatore di biomassa algale) ed indiretti (conseguenze negative sugli organismi causate da ipossia o anossia) che un arricchimento in nutrienti può determinare negli ambienti marini. Sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione i carichi di nutrienti da fonti urbane (acque reflue), da fonti fluviali e da acquacoltura. I risultati hanno mostrato come i carichi di azoto e fosforo totali medi annuali da acque reflue non si discostino in modo significativo da quanto stimato nel Report precedente (2012). Per quanto riguarda i carichi da fonti fluviali, i carichi seguono l'andamento del ciclo di portata idrologica senza discostarsene in modo significativo. Il monitoraggio effettuato dalle ARPA non ha consentito valutazioni conclusive circa gli effetti delle attività d'allevamento ittico sulle concentrazioni di nutrienti nelle aree oggetto d'indagine e nel prossimo ciclo di monitoraggio saranno apportate opportune modifiche delle attività volte a quantificare gli input da acquacoltura. Relativamente alla valutazione art. 8 del D.Lgs. 190/2010, nel periodo in esame si è registrata

complessivamente una riduzione della concentrazione superficiale di clorofilla 'a' in tutte le sottoregioni italiane. La riduzione è stata particolarmente marcata nell'Alto Adriatico, area tradizionalmente caratterizzata da elevati livelli trofici a seguito dagli input fluviali di nutrienti derivanti dal bacino padano. La realizzazione di una mirata attività di monitoraggio degli effetti secondari dell'eutrofizzazione in aree ad alto rischio eutrofico, già pianificata nell'ambito del vigente accordo MATTM-ARPA, potrà consentire di affinare ulteriormente, nel prossimo ciclo di attuazione della Direttiva Strategia Marina, la valutazione dello stato ambientale per il D5. Da ultimo, si conferma quanto già evidenziato nel 2012, ovvero che le misure necessarie al raggiungimento dei traguardi ambientali per il conseguimento del Buono Stato Ambientale relativamente all'eutrofizzazione dovrebbero essere già ricomprese tra le misure da adottare ai sensi della Direttiva 2000/60/EC, della Direttiva sui nitrati e della Direttiva sulle acque reflue urbane, pertanto si ipotizza che non vi debbano essere azioni aggiuntive da intraprendere né costi ulteriori imputabili al raggiungimento dei traguardi ambientali proposti.

### **Descrittore 6 – Integrità del fondo marino**

Il Descrittore 6 (Integrità dei fondali marini) prevede che l'integrità del fondo marino sia ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.

Questo descrittore ha lo scopo di assicurare che le pressioni generate da attività antropiche sui fondi marini non influiscano negativamente sulle componenti dell'ecosistema marino, in particolare sulle comunità bentoniche e gli habitat ad esse associati. L'analisi dei dati prodotti dai Programmi di Monitoraggio effettuati non ha consentito di stabilire un valore che rappresenti una soglia oltre la quale si riscontri un impatto significativo e quindi di valutare l'integrità del fondo marino. In particolare non sono disponibili i dati sull'estensione dei substrati biogenici di fondo mobile (fondi a Maerl), pertanto non è possibile stabilire né se tali substrati siano sottoposti a pressione dovuta ad abrasione (perturbazioni fisiche) e/o sigillatura (perdita fisica), né tantomeno è possibile stabilire una soglia significativa di pressione. Inoltre, non essendo state monitorate zone a diversa pressione di sforzo di pesca, non è possibile identificare eventuali alterazioni del substrato sottoposto ad abrasione in termini di cambiamenti delle comunità bentoniche ed epimegabentoniche di fondo mobile. Infine, l'elaborazione dei dati riguardanti la distribuzione dello sforzo di pesca non permette di effettuare confronti con i relativi dati predisposti nella prima valutazione iniziale.

### **Descrittore 7 – Alterazione delle condizioni idrografiche**

Il progetto EcAp-ICZM, finanziato dal MATTM, ha consentito di:

- a) Effettuare un censimento delle infrastrutture costiere soggette a VIA nazionale in corso di realizzazione o in progettazione a partire dal 2012
- b) Pianificare e implementare un monitoraggio specifico per il porto di Monfalcone dove è stata attivata nel periodo 2012-2018 una procedura VIA Nazionale per la realizzazione del Terminale GNL finalizzata alla redazione di una guida metodologica per la valutazione degli impatti dovuti a cambiamenti delle condizioni idrografiche indotte dall'opera

Inoltre, nel periodo 2012-2018 sono stati raccolti i dati di monitoraggio sulle condizioni oceanografiche a scala di bacino al fine di identificare i trend di variabilità naturale rispetto ai

quali valutare i cambiamenti permanenti delle condizioni idrografiche dovute alle infrastrutture in progettazione o in corso di realizzazione a partire dal 2012. Tenendo conto dell'analisi effettuata nel periodo 2012-2018 si ritiene che il target T 7.1 sia stato raggiunto.

## **Descrittore 8 – Contaminanti**

La concentrazione di inquinanti nell'ambiente marino e i loro effetti vengono valutati tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, così come richiesto dalla Decisione 2010/477/UE del settembre 2010 e dalla nuova Decisione 2017/848 del maggio 2017, ed anche le disposizioni pertinenti la Direttiva 2000/60/CE per le acque territoriali e/o costiere così da garantire un adeguato coordinamento dell'attuazione dei due quadri giuridici. Sono state considerate le sostanze o i gruppi di sostanze che: 1) sono incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato X della Direttiva 2000/60/CE e ulteriormente regolamentate nella Direttiva 2013/39/CE; 2) vengono scaricate nella regione, sottoregione o sottodivisione marina interessata; 3) sono contaminanti e il loro rilascio nell'ambiente pone rischi significativi per l'ambiente marino dovuti all'inquinamento passato e presente nella regione, sottoregione o sottodivisione interessata.

Rispetto alla Valutazione Iniziale del 2012, dove in ciascuna sottoregione erano state individuate 3 Aree di Valutazione, in questa nuova Valutazione le Marine Reporting Units (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico (AS), Ionio e Mediterraneo Centrale (ISCMS) e Mediterraneo Occidentale (WMS). Le MRU si estendono fino alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) con l'eccezione della sottoregione AS che si estende fino al limite delle acque territoriali italiane.

I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono sia da monitoraggi specifici effettuati ai sensi della Direttiva Strategia marina, sia dal monitoraggio dei corpi marino-costieri effettuato ai sensi della Direttiva quadro sulle acque. Si ripropongono i medesimi GES e Target attualmente in vigore nel Decreto del 17 ottobre 2014.

In generale la percentuale di copertura dei dati, sebbene differente per le varie matrici e sottoregioni, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014.

Per quanto riguarda i target, da un confronto con le elaborazioni effettuate nella precedente valutazione del 2012, sebbene le aree valutazione siano differenti, si osserva quanto segue:

### **Biota**

I dati disponibili per questa valutazione, qualitativamente confermano lo stato di qualità descritto nella valutazione iniziale (IA 2006-2012), in cui si evidenziava il solo superamento del valore soglia del mercurio nei due gruppi funzionali dei molluschi bivalvi e dei pesci demersali.

Confrontando le percentuali di superamenti del mercurio tra l'IA e la valutazione attuale, si osserva che per le sottoregioni AS e ISCMS le percentuali coincidono per tutti e due i gruppi funzionali, mentre per la sottoregione AS si evidenzia una diminuzione delle stesse.

### **Sedimenti**

Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012) per tutte e tre le sottoregioni, si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le categorie dei metalli e degli organoclorurati. Per quanto riguarda gli IPA invece si osserva un andamento opposto, cioè una aumento delle percentuali dei superamenti per le sottoregioni AS e WMS. Per la



sottoregione ISCMS lo stato di qualità si mantiene costante per la fascia costiera, mentre presenta un leggero miglioramento per le aree offshore che presentano solo un 2,2% di superamenti,

#### Acqua

Da un confronto con i dati della valutazione iniziale (IA 2006-2012), si osserva mediamente una diminuzione delle percentuali di superamenti registrati per le varie categorie.

#### Effetti

In considerazione del numero esiguo dei dati a disposizione sugli effetti, non è possibile quantificare e stabilire una diminuzione delle lacune conoscitive in merito alla valutazione degli effetti biologici. Il target non è stato raggiunto.

### **Descrittore 9**

La concentrazione dei contaminanti nei prodotti della pesca destinati al consumo umano viene valutata tenendo in considerazione le disposizioni della Direttiva 2008/56/CE, ovvero i valori soglia stabiliti dal Regolamento 1881/2006 e successive modifiche. Nello specifico, il criterio utilizzato per il Descrittore 9 è quello della Nuova Decisione (DECISIONE (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017), compatibile con l'indicatore 9.1 della Vecchia Decisione (Decisione 477/2010). Come già accaduto nella Valutazione Iniziale del 2012, in questa nuova valutazione le Marine Reporting Units (MRU) corrispondono alle tre sottoregioni: Mare Adriatico, Mar Ionio e Mediterraneo Centrale e Mediterraneo Occidentale. Ciascuna MRU si estende fino al limite delle acque territoriali italiane.

Si propone di mantenere il GES 9.1 ed il target associato T 9.1 attualmente in vigore, mentre si propone di eliminare il GES 9.2 ed il relativo Target T 9.2 poiché nella nuova Commission Decision 2017/848 non si fa più riferimento all'indicatore di frequenza.

I dati utilizzati per questa nuova valutazione dello stato di qualità provengono da monitoraggi specifici effettuati per la Direttiva Strategia Marina dal CNR secondo quanto stabilito nel WP 5.1 (Decreto 11 febbraio 2015).

In generale la percentuale di copertura dei dati, non è sufficientemente ampia da consentire un giudizio sullo stato ambientale secondo quanto stabilito nelle definizioni di GES del DECRETO 17 ottobre 2014. Nella sottoregione Mare Adriatico si evidenzia una percentuale di coperture più alta rispetto alle altre due sottoregioni.

Da un confronto con i dati elaborati nella passata Valutazione Iniziale (IA), sebbene le percentuali di copertura attuali siano inferiori rispetto alla passata valutazione, si osserva in generale un miglioramento qualitativo: infatti non sono stati registrati superamenti per i metalli, che nella precedente IA erano stati riscontrati in tutte e tre le sottoregioni, né per gli organoclorurati, confermando la passata IA.

### **Descrittore 10 – Rifiuti marini**

Il monitoraggio dei rifiuti in mare in tutte le sue componenti è un'attività che nasce a seguito del primo ciclo della Strategia Marina nel 2012 dove non era stato possibile riportare nessun tipo di valutazione per il gap conoscitivo riscontrato. Oggi è possibile avere una prima base di riferimento sulla quantità dei rifiuti marini nei suoi diversi comparti ma i dati non hanno ancora una serie

temporale significativa sui cui stabilire una linea di base. Ad ogni modo, come puro esercizio comparativo, al fine di inquadrare i risultati ottenuti, per i diversi elementi del Descrittore 10, rispetto al panorama regionale, si riportano per ogni Sottoregione i valori massimi, minimi e medi dei dati analizzati comparandoli alle “baseline” riportate nel documento UNEP/MAP (2016). A livello regionale l’UNEP/MAP (2016), ha approvato un documento che riporta dei valori di “baseline” per ogni elemento ma viene anche sottolineato che le informazioni esistenti sono ancora limitate per definire delle linee di base le quali dovranno essere modificate una volta acquisiti i dati dei programmi nazionali. Inoltre, valori medi su vaste aree sono difficili da armonizzare soprattutto per quanto riguarda i rifiuti spiaggiati. Probabilmente la formulazione di “baseline” dovrà tenere in considerazione specifiche condizioni locali e seguire quindi un approccio più localizzato.

Ulteriori aggiornamenti:

**La Commissione europea ha stabilito che una spiaggia è pulita quando si contano 20 oggetti/100 m di spiaggia lineare.** In Italia, mediamente troviamo più di 400 rifiuti ogni 100 m di spiaggia. I rifiuti più abbondanti sono oggetti che abbiamo utilizzato per massimo cinque minuti. Infatti la plastica monouso rappresenta più del 60% dei rifiuti trovati, borse per la spesa, cotton fioc, posate usa e getta, cannucce, bottiglie e così via. In alcune aree, anche i rifiuti spiaggiati che derivano dalle attività di pesca e acquacoltura sono molto abbondanti. Fra questi le “reste”, reti tubolari in plastica utilizzate per l’allevamento dei mitili (cozze), costituiscono un problema molto sentito soprattutto lungo le coste dell’Adriatico, il mare italiano dove la mitilicoltura è più diffusa. In alcune regioni sono state trovate più di 100 reste ogni 100 m di spiaggia. Una resta ogni metro. Questo particolare tipo di rifiuto dell’acquacoltura è costituito di polipropilene (PP), un materiale estremamente resistente e duraturo e le “calze”, o frammenti di esse, si disperdono in mare e si accumulano non solo sulle spiagge ma anche sul fondo con potenziali impatti negativi sugli ecosistemi e gli organismi marini.

**I fiumi costituiscono la principale via di trasporto dei rifiuti marini in mare,** i trend e i range di densità dei macrorifiuti galleggianti in alto mare, vicino la fascia costiera, e vicino la foce dei fiumi mettono in evidenza il problema dei rifiuti in mare. I dati parlano chiaro, alla foce dei fiumi c’è il maggior quantitativo di rifiuti galleggianti riscontrati, più di 1000 oggetti per km<sup>2</sup>, vicino costa 10 - 600 oggetti per km<sup>2</sup>, in mare aperto il numero di oggetti scende a 1 -10 per km<sup>2</sup>.

**Circa il 70 % dei rifiuti presenti in mare prima o poi affonda e si accumula sui fondali.** Per esempio nella regione Adriatico-Ionica si registrano sul fondo del mare nella media 330 rifiuti ogni km<sup>2</sup>. L’86% di questi rifiuti è plastica, il 77% è costituito da oggetti di plastica usa e getta. In profondità, gli attrezzi da pesca, persi accidentalmente o deliberatamente abbandonati hanno un impatto sugli ambienti profondi perché intrappolano gli organismi. In profondità, esistono le foreste di animali (spugne, gorgonie, coralli neri), organismi che vivono fissi al substrato con forme massive e arborescenti e sono in grado di creare strutture tridimensionali. Questi sono tra gli organismi più impattati dai rifiuti che facilmente possono impigliarsi tra le ramificazioni, romperle, creare ferite o sradicare gli organismi stessi e portare ad una progressiva degradazione dell’ambiente e impoverimento della biodiversità. Alcuni studi effettuati da ISPRA dimostrano che più del 40% degli organismi impattati dai rifiuti marini sono gli Cnidari (e.s gorgonie e i coralli).

**La problematica delle microplastiche,** plastiche di dimensioni veramente piccole, inferiori ai 5 mm è notevole.

Le microplastiche derivano da prodotti cosmetici nei quali vengono o venivano usate come additivi oppure dalla frammentazione attraverso l'azione combinata di onde, correnti e raggi ultravioletti di macroplastica. Lungo le coste italiane si registrano valori di densità mediana i tra 50.000 a 100.000 micro-particelle per km<sup>2</sup>.

Le microplastiche finiscono con l'interferire con la vita degli organismi marini, creando non pochi problemi.

Altri studi effettuati da ISPRA, in Mar Tirreno, hanno rivelato che più del 50% di alcuni pesci analizzati avevano ingerito microplastiche, addirittura il 70% di alcuni squali che vivono in profondità avevano ingerito plastiche.

A conferma che la problematica dei rifiuti marini sia un problema transfrontaliero, il mare non ha confini e i rifiuti marini si spostano con le correnti anche a notevoli distanze sono **i risultati ottenuti dall'analisi dei rifiuti ingeriti dalla tartaruga marina *Caretta caretta*** effettuato da ISPRA. L'ampia distribuzione geografica della specie, la presenza in differenti habitat e la caratteristica di ingerire i rifiuti marini fanno della *Caretta caretta* un buon indicatore per valutare l'impatto dei rifiuti in mare, soprattutto della plastica, sugli organismi marini. I risultati hanno messo in evidenza che su 1406 tartarughe marine analizzate 458 vive + 948 morte, il 63.03% degli esemplari di *Caretta caretta* presentava plastica ingerita e il 57.94 % degli esemplari vivi di *Caretta caretta* presentava plastica nelle feci. Nessuna grande differenza tra Atlantico (70.91%) e Mediterraneo (61.95%) per la % di plastica ingerita dalle tartarughe marine.

## **Descrittore 11 – Rumore sottomarino**

La nuova Decisione 2017/848 promuove un approccio più coerente e semplificato nell'ambito della valutazione del Descrittore 11 rispetto alla precedente Decisione. Nell'ambito della valutazione condotta nel 2012 era emersa una mancanza di dati generalizzata. Nello studio della fattibilità della valutazione era emerso che la valutazione basata sull'analisi di trend non fosse realistica per quanto riguarda il rumore subacqueo in quanto per poter ottenere trend sufficientemente apprezzabili si sarebbero dovuti raccogliere e analizzare dati acustici per almeno tre decenni. La nuova decisione promuove un approccio più realistico e suggerisce misure e unità di misura che sono applicabili al rumore subacqueo direttamente.

Dalla valutazione si evince che il target T11.1 è parzialmente raggiunto. Infatti il registro nazionale del rumore è stato costruito ed è in fase di implementazione.

Al fine di renderlo operativo mancano ancora alcune specifiche tecniche e la sua implementazione informatica su sito istituzionale. Si attende inoltre il decreto che ne renda obbligatoria l'iscrizione in fase di VIA da parte dei soggetti richiedenti permessi e concessioni.

Per quanto attiene al T11.2 i dati in nostro possesso non consentono ancora una definizione di baseline.

Infine, per ciascuna nuova misure MSFD di tipo 2.a e 2.b volte al raggiungimento degli obiettivi ambientali della MSFD da includere nell'Aggiornamento POM, sono espresse le caratteristiche degli eventuali impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto degli elementi di cui all. 1 parte seconda del D.Lgs. 152/2006, comma 2, lettere a)-f).

**Misura 1.** (D1) Incremento entro il 2026 della superficie delle aree protette marine mediante l'ampliamento della rete delle Aree marine protette (AMP), dei siti della Rete Natura 2000 e la creazione o il potenziamento delle misure in atto in aree protette marine caratterizzate anche da

altri strumenti di protezione spaziale. Tutto ciò al fine di arrivare a proteggere almeno il 20% delle acque territoriali.

L'ampliamento della rete AMP e i siti della Rete Natura 2000, al di là degli atti normativi necessari alla loro istituzione, prevede l'impiego di piccole unità navali costiere, boe per il monitoraggio, munite, in alcuni casi di radar costieri. Non si ravvisano impatti derivanti dall'impiego di tali mezzi e strumenti né per l'ambiente né per la salute umana. Le boe utilizzate per questi obiettivi emergono sulla superficie del mare nella misura inferiore a 1,5 m e sono in un numero esiguo per ciascuna area (3-4 per un'area 100 km<sup>2</sup>), non determinando un impatto significativo sul paesaggio costiero. Gli ancoraggi delle boe sono effettuati minimizzando gli impatti sul fondale ed evitando elementi afferenti al patrimonio culturale subacqueo.

**Misura 2.** (D1, D3) Contrasto del fenomeno del by-catch delle specie incluse negli allegati delle direttive Uccelli e Habitat e negli elenchi del Protocollo SPA-BIO mediante: i) lo sviluppo e adozione di linee guida relative alle buone pratiche di bordo dei pescherecci commerciali; ii) misure di sensibilizzazione dei pescatori professionali rispetto al tema by-catch ed all'adozione di buone pratiche di gestione a bordo; iii) l'introduzione di misure e strumenti di mitigazione delle catture accidentali nei mestieri di pesca più a rischio, identificati mediante approccio quantitativo. A tale scopo viene creato un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sul by-catch, coordinato da persona indicata dal MiPAAF, che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali, per contribuire, con la propria expertise, alla costruzione del quadro conoscitivo e all'identificazione delle misure più idonee ed adeguate.

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana.

**Misura 3.** (D3) Moratoria della pesca degli esemplari di specie di elevato valore conservazionistico quali le cernie e la corvina, da parte delle attività di pesca ricreativa e subacquea. La moratoria si applicherà alle seguenti specie: Cernia bruna (*Epinephelus marginatus*), Cernia dorata (*Epinephelus costae*), Cernia nera (*Epinephelus caninus*), Cernia rossa (*Mycteroperca rubra*), Cernia di fondale (*Polyprion americanus*), Corvina (*Sciaena umbra*).

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana.

**Misura 4.** (D1, D6). Implementazione di misure di sensibilizzazione e di informazione rivolte a diportisti e centri immersione per evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti, con particolare riferimento all'impatto ambientale derivante dal turismo nautico (ancoraggi) sulle praterie di fanerogame marine (*Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*).

La misura è volta ad evitare attività di prelievo e danneggiamento delle specie bentoniche e degli habitat protetti, determinando un elemento di protezione sia dell'ambiente marino sia del patrimonio culturale subacqueo. L'impatto ambientale derivante dagli ancoraggi sulle praterie di fanerogame marine (*Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*), può essere, in taluni casi, realizzato mediante l'impiego di opportuni campi boe che emergono sulla superficie del mare nella misura inferiore a 0,5 m e i cui ancoraggi sono effettuati minimizzando gli impatti sul fondale ed evitando elementi afferenti al patrimonio culturale subacqueo. Non si ravvisano pertanto impatti sull'ambiente, sulla salute umana o sul paesaggio costiero.

**Misura 5.** (D2) Adozione di una norma che delinei la possibilità e le modalità di commercializzazione di specie non indigene commestibili (ad es. granchio blu, pesce coniglio, ecc.), al fine di contrastarne anche la diffusione. La misura prevede una campagna informativa rivolta a Capitanerie di Porto, alle associazioni/cooperative di pesca, ai mercati ittici, finalizzata a far conoscere le principali specie aliene commestibili e promuoverne la commercializzazione. La verifica dell'efficacia della misura sarà basata sulla tracciabilità delle catture/vendite che fornirà

anche un dato attendibile di abbondanza/biomassa di ogni specie. La misura dovrà prevedere il divieto di qualsiasi forma di allevamento/riproduzione di tali specie.

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 6.** (D2) Implementazione della misura già prevista sul National Focal Point nazionale. Definizione del protocollo per l'attuazione del sistema di *early warning*; individuazione di un albo/lista di esperti tassonomi deputati alla validazione delle segnalazioni di specie acquatiche aliene e pericolose e alla proposta di eventuali misure di contenimento/mitigazione da adottare. La misura ha carattere puramente gestionale individuando una lista di esperti tassonomi, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 7.** (D2) Molluschicoltura - la molluschicoltura è un'importante via di introduzione (involontaria) di specie non indigene che rientra nel TRANSPORT- CONTAMINANT secondo la classificazione adottata dal JRC. Si propone una misura per rendere tracciabili e disponibili i dati relativi a tutte le movimentazioni dei lotti di molluschi bivalvi: importazioni da altri paesi e trasferimenti di lotti da un impianto all'altro in ambito nazionale. Questo consentirebbe di limitare la diffusione e le introduzioni di specie non indigene indesiderate nell'ottica di una corretta implementazione della misura 6. Si precisa che tale misura non si sovrappone con il regolamento (CE) 708/2007 in quanto il *Mytilus galloprovincialis* è una specie indigena non soggetta alle disposizioni di tale regolamento, mentre *Tapes philippinarum* e *Magallana gigas*, pur essendo due specie non indigene, sono incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 (aggiornato nel Reg 506/2008) che stabilisce l'elenco delle specie cui non si applicano alcune disposizioni del regolamento medesimo.

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di movimentazione e trasporto di lotti di molluschi già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 8.** (D2) Adozione di linee guida per il controllo e la gestione del *biofouling* di imbarcazioni per minimizzare il trasferimento di specie acquatiche invasive sulla base del documento IMO Resolution MEPC.207(62) 2011 (*Guidelines for the control and management of ship's biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic*) e successive revisioni. La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di controllo e gestione del *biofouling* con particolare riguardo a:

- progettazione e costruzione navale e nautica, in particolare il numero, l'ubicazione e la progettazione di aree di nicchia (es. casse a mare, eliche di prua, appendici e sporgenze dello scafo, ecc.);
- raccolta di informazioni su:
  - o profili operativi specifici, inclusi parametri quali velocità operative, rapporto tra il tempo di navigazione e il tempo in banchina, ormeggiata o all'ancora e dove si trova la nave quando non è in uso (ad esempio ancoraggio aperto o porto di estuario);
  - o luoghi visitati e rotte commerciali (ad es. a seconda della temperatura e salinità dell'acqua, abbondanza di organismi incrostanti, ecc.);
  - o storico della manutenzione, compreso il tipo, l'età e le condizioni di qualsiasi rivestimento antivegetativo, installazione e funzionamento di sistemi antivegetativi e pratiche di carenaggio/scivolamento e pulizia dello scafo

Tutti gli elementi afferenti alla guida non prevedono impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 9.** (D3) Introduzione di una taglia minima di sbarco per specie selezionate di selaci commerciali.

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 10.** (D1, D3) Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, sulla pesca ricreativa e pesca subacquea che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali, e che abbia lo scopo di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo funzionale a identificare le misure più idonee e adeguate per l'istituzione di un sistema di licenze per la pesca ricreativa e subacquea e per la regolamentazione delle relative attività e la messa a punto di specifiche attività di sensibilizzazione.

La misura ha carattere puramente gestionale e regolamentativo ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca ricreativa e subacquea già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 11.** (D3) Incremento del contrasto alla pesca Illegale, Non Riportata e Non regolamentata (INN) al fine di limitare gli effetti ambientali e sulle risorse, anche in riferimento all'*enforcement* delle misure di controllo ambientale associate all'implementazione delle misure di ripristino ecologico previste dal PNRR. A tale scopo viene istituito un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sulla pesca INN che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD, CCPP ed esperti nazionali, e che abbia lo scopo di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo e all'identificazione delle misure più idonee ed adeguate.

La misura ha carattere puramente gestionale e regolamentativo ed incide sulle modalità di contrasto alla pesca Illegale, Non Riportata e Non regolamentata (INN) già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 12.** (D3) Adozione di metodi quantitativi che permettano di valutare il contributo diretto dei piani di gestione della pesca al raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità del prelievo ittico.

La misura ha carattere puramente gestionale e regolamentativo ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca ricreativa e subacquea già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 13.** (D1, D3) Sviluppo di azioni di formazione degli operatori del settore ittico rispetto agli aspetti di sostenibilità della pesca.

La misura ha carattere puramente gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, senza alcun impiego di strumenti specifici che possano di per sé determinare impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 14.** (D3) Implementazione dei controlli per il rispetto del divieto di pesca su substrati biogenici, compresi i letti di maërl (anche le associazioni a rodoliti), e per le attività di mappatura degli stessi, tenendo in considerazione anche le limitazioni già prescritte dal Reg. CE 1967/2006 e per gli aspetti rilevanti del Reg. CE 1224/2009. A tal fine anche le imbarcazioni con LFT (Lunghezza Fuori Tutto) < 15 m che operano con attrezzi da pesca che hanno interazione con il fondo marino in modo attivo (in particolare quelle attrezzate con draghe idrauliche e strascico) saranno dotate di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione.

La misura ha carattere gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, con impiego di strumenti per la registrazione e trasmissione di dati sulla loro posizione, da montarsi a bordo delle imbarcazioni che non determinano impatti sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 15.** (D10) Studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori: “Predisposizione di uno strumento normativo per l'implementazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori, in attuazione della Direttiva 883/2019”.

La misura prevede il conferimento dei rifiuti raccolti in mare dai pescatori presso le Autorità di Sistema Portuale che dovrebbero dotarsi di contenitori appositi delle dimensioni paragonabili a quelli dei cassonetti già in uso. Ciò esclude impatti sul sistema paesaggio. La filiera per la gestione dei rifiuti raccolti in mare e conferiti nei porti prevede attività di raccolta e smaltimento analoghe a quelle già in essere per i rifiuti urbani. Per tale ragione non si ravvisano impatti significativi per l'ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale.

**Misura 16.** (D10) Studio, progettazione e creazione di una filiera per le cassette per il pesce per favorire il passaggio dall'utilizzo delle cassette monouso in polistirolo alle cassette lavabili e riutilizzabili.

La misura ha carattere gestionale ed incide sulle modalità di esecuzione delle attività di pesca già in essere, con impiego di cassette lavabili e riutilizzabili. Ciò potrebbe prevedere luoghi presso i porti ove stoccare le cassette in attesa di utilizzo e strumenti volti al loro lavaggio a bordo o presso i porti. I luoghi di stoccaggio saranno predisposti presso le strutture portuali già in essere per lo stoccaggio delle cassette monouso senza impatti significativi sul sistema paesaggio. Anche per gli strumenti di lavaggio non si prevedono impatti significativi per l'ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale

**Misure 17.** (D10) Istituzione di un tavolo tecnico interministeriale, multidisciplinare, di esperti sul tema dei rifiuti sul fondo che includa referenti dei ministeri competenti per DCF e MSFD e esperti nazionali. Lo scopo del tavolo tecnico è quello di contribuire con la propria expertise alla costruzione del quadro conoscitivo completo e multidisciplinare mettendo a sistema le conoscenze e i dati disponibili al fine di identificare le misure più idonee per il contrasto degli impatti dei rifiuti sul fondale marino.

La misura ha carattere gestionale ed incide sulle modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni e condivisione delle conoscenze, senza impiego di strumenti che determinino impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 18.** (D5) Misura inerente il corretto percorso per l'autorizzazione degli impianti STP (*sewage treatment plant*) a bordo delle navi con tragitto nazionale o che non ricadono nel campo di applicazione della MARPOL.

La misura prevede l'eventuale installazione, previa autorizzazione, di impianti STP (*sewage treatment plant*) a bordo delle navi senza impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale

**Misura 19.** (D5) Misura inerente il *sewage* nei porti turistici: Promozione di impianti idonei al conferimento (trattamento e smaltimento) del *sewage* nei porti turistici.

La misura prevede l'eventuale installazione di impianti per il trattamento e smaltimento dei reflui nei porti turistici. Tale impianti vanno ad insistere sulle strutture portuali turistiche già in essere con dimensionamenti modesti e proporzionati al traffico nautico senza impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 20.** (D10) Misura inerente l'applicazione della nuova Direttiva 904 /2019 in merito alla creazione di sistemi di EPR: predisposizione di un Decreto Ministeriale per la realizzazione di sistemi di EPR (responsabilità estesa del produttore) per i prodotti di cui all'articolo 8 della

Direttiva 904/2019 e di cui all'allegato PARTE E sezione 1, nonché delle reti per mitilicoltura, per la corretta gestione del fine vita delle attrezzature per la pesca e l'acquacoltura.

La misura ha carattere regolamentativo ed incide sulle modalità di gestione del fine vita delle attrezzature per la pesca e l'acquacoltura, senza impiego di strumenti che determinino impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 21.** (D10) Valutazione di strumenti per la riduzione dei rifiuti da sorgenti fluviali anche attraverso l'utilizzo di prototipi sostenibili sperimentali per la loro intercettazione.

La misura include strumenti gestionali e regolamentativi per la limitazione della dispersione accidentale o volontaria di rifiuti nei pressi degli alvei fluviali. In aggiunta, la misura prevede la valutazione di strumentazione prototipale per la raccolta dei rifiuti trasportati dai fiumi in prossimità delle sorgenti. Tale strumentazione consiste, ad es., in barriere galleggianti per l'intercettazione dei rifiuti di dimensioni non superiori ad un metro di larghezza e dislocate trasversalmente al corso del fiume per una lunghezza non superiore ai 50 metri. Per tale ragione, non si ravvedono impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale.

**Misura 22.** (D10) Studio, progettazione e creazione della filiera di riciclo dei rifiuti marini.

La misura ha carattere gestionale ed incide sulle modalità di riciclo dei rifiuti marini, mediante l'impiego di impianti di riciclo già esistenti, previa verifica del corretto indirizzamento degli stessi. Per tale ragione, non si ravvedono impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale

**Misura 23.** (D10) Avviare prototipi sperimentali su impianti di depurazione per la rimozione delle microplastiche.

La misura prevede l'impiego di strumenti e tecnologie all'interno di impianti di depurazione già esistenti. Tali strumenti si prevede non abbiano impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale

**Misura 24.** (D10) Misura che definisce i rifiuti presenti sulle spiagge come rifiuti solidi urbani anche se non in maniera completamente in linea con la MSFD.

La misura ha carattere gestionale e regolamentativo ed incide sulle modalità di classificazione dei rifiuti presenti sulle spiagge per il loro indirizzamento verso la filiera di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per tale ragione, non si ravvedono impatti significativi sull'ambiente o sulla salute umana o sul patrimonio culturale

Tali nuove misure saranno sottoposte ad una analisi di fattibilità tecnica e di impatti socioeconomici (analisi costi/efficacia e/o costi/benefici) al fine di determinare il programma di misure da sottoporre a consultazione pubblica e successivamente Conferenza Unificata per il parere di competenza.

## 1. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

European Commission. 2018. Reporting on Programmes of Measures (Art. 13), on exceptions (Art. 14), and on interim reports (Art. 18) for the Marine Strategy Framework Directive. DG Environment, Brussels. Pp 43 (MSFD GuidanceDocument 12).